

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 48

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 novembre 2023

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

- N. **206.** Sentenza 24 ottobre - 23 novembre 2023
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
- Tributi - Imposte - Norme della Regione Veneto - Proventi IRAP e addizionale regionale IRPEF derivanti da ravvedimento operoso indotto dall'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria - Riversamento diretto alla Regione - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia del sistema tributario dello Stato - Illegittimità costituzionale.**
- Legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30, art. 10.
 - Costituzione, artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e). Pag. 1
- N. **207.** Sentenza 8 - 23 novembre 2023
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Reati e pene - Furto - Furto aggravato dalla violenza sulle cose - Necessità, ai fini dell'integrazione della circostanza, che la cosa oggetto della violenza abbia un valore economico apprezzabile per quanto modesto, oppure, in alternativa, che la violenza esplicita sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di offensività del reato e della finalità rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni.**
- Codice penale, art. 625, primo comma, numero 2).
 - Costituzione, artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma. Pag. 8
- N. **208.** Sentenza 25 ottobre - 24 novembre 2023
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Armi e materie esplodenti - Armi comuni e oggetti atti ad offendere - Confisca finalizzata alla distruzione, salvo eccezioni, anziché alla vendita a favore dell'erario, come previsto in generale per i beni confiscati - Denunciata irrazionalità - Non fondatezza della questione.**
- Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 6.
 - Costituzione, art. 3. Pag. 12
- N. **209.** Sentenza 25 ottobre - 24 novembre 2023
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro - Effetti - Rigetto dell'istanza - Possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché della tutela del lavoro - Non fondatezza delle questioni.**
- Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro - Effetti - Rigetto dell'istanza - Fissazione dei criteri reddituali richiesti al datore di lavoro - Asserita omessa previsione - Denunciata violazione del principio di legalità sostanziale - Non fondatezza delle questioni.**
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 103, commi 4, 5 e 6.
 - Costituzione, artt. 3, 10, secondo comma, 35, 76, 97 e 113. Pag. 20



ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 3. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 21 novembre 2023 (del Tribunale di Roma)
Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Deliberazione del Senato della Repubblica di diniego dell'autorizzazione richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2023, all'utilizzo nei confronti di un senatore delle conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito di un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite in un procedimento penale presso il Tribunale di Roma.
– Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 marzo 2022 (doc. IV, n. 10). Pag. 29
- N. 5. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 20 novembre 2023 (del Tribunale di Milano)
Parlamento - Immunità parlamentari – Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di C. F., all'epoca dei fatti deputato, per le opinioni espresse su un *social network* – Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati.
– Deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023 (doc. IV-ter, n. 11-A). Pag. 33
- N. 152. Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Siena del 23 ottobre 2023
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena richiesta dal pubblico ministero - Incompatibilità a pronunciare sulla nuova richiesta di emissione di decreto penale formulata dal pubblico ministero per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato - Mancata previsione.
– Codice di procedura penale, art. 34, capoverso. Pag. 36



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 206

Sentenza 24 ottobre - 23 novembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Tributi - Imposte - Norme della Regione Veneto - Proventi IRAP e addizionale regionale IRPEF derivanti da ravvedimento operoso indotto dall'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria - Riversamento diretto alla Regione - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia del sistema tributario dello Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30, art. 10.
- Costituzione, artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilità regionale 2023), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 febbraio 2023, depositato in cancelleria il 24 febbraio 2023, iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2023 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto;

deliberato nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.



Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe (r.r. n. 5 del 2023), ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilità regionale 2023) in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la materia del sistema tributario dello Stato nonché all'art. 81, comma terzo, Cost.

La suddetta disposizione regionale impugnata, rubricata «Disposizioni tributarie», così stabilisce: «1. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 «Disposizioni in materia di tributi regionali», dopo le parole: «contenzioso tributario» sono inserite le seguenti: «, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria,». 2. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011», dopo le parole: «contenzioso tributario» sono inserite le seguenti: «, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria»».

Evidenzia il ricorrente che la disposizione in esame ha ampliato il perimetro applicativo sia dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 17 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia di tributi regionali) in materia di riversamento diretto dei proventi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sia dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) in materia di riversamento diretto dei proventi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivanti da controllo fiscale. Entrambe le disposizioni regionali modificate fanno riferimento al riversamento diretto alla Regione dei proventi derivanti da controllo fiscale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) - attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), recante principi fondamentali di finanza pubblica - che dunque assumerebbe il valore di parametro statale interposto.

In particolare, la disposizione impugnata prevede che, tra i proventi derivanti da attività di controllo, liquidazione e accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, siano inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso (totale o parziale), indotto a seguito dell'attività di controllo da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria.


Afferma il ricorrente che il ravvedimento operoso è un istituto che consente di regolarizzare le violazioni e le omissioni tributarie in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse.

Infatti, l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) consente, al comma 1, di avvalersi dell'anzidetto istituto a condizione che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore abbia avuto conoscenza.

Tuttavia, in deroga a tale principio, il comma 1-ter del medesimo art. 13 consente, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, di accedere al ravvedimento operoso nel corso di un controllo, a meno che non siano già stati notificati atti formali di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo informatizzato (art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi») e formale (artt. 36-ter del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto») delle dichiarazioni.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate con la circolare 9 giugno 2015, n. 23/E ha precisato che «tra i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, rientrano anche l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all'IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce».

Osserva il ricorrente che, riguardo al citato comma 1-ter, la stessa circolare chiarisce che «[i]n ossequio alle finalità e ai presupposti fondanti dell'istituto, rimane altresì limite invalicabile alla possibilità di ravvedere la violazione la circostanza che al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o di accertamento ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità».



Evidenzia l'Avvocatura dello Stato che l'art. 9 (rubricato «Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale») del d.lgs. n. 68 del 2011, al comma 1, prevede che «[è] assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), (numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto».

La disposizione regionale impugnata avrebbe ricompreso nel «gettito derivante dall'attività di recupero fiscale» anche le somme versate a titolo di ravvedimento operoso comunque derivanti «dall'attività di recupero fiscale».

Ritiene il ricorrente che, con l'introduzione del citato comma 1-ter dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sussisterebbe una oggettiva difficoltà ad individuare - tra le somme versate dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso - quelle derivanti «dall'attività di recupero fiscale», perché occorrerebbe valutare, caso per caso, se il pagamento sia stato spontaneo ovvero conseguenza di un'attività di recupero fiscale a seguito dell'attività di controllo da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria.

In particolare, da un punto di vista procedurale, in fase di acquisizione e ripartizione dei versamenti effettuali tramite modello "F24", non sarebbe possibile individuare puntualmente il gettito da accreditare direttamente al bilancio della Regione.

Infatti, una volta consentito il ravvedimento anche in corso di attività accertativa da parte degli uffici finanziari, non sarebbe possibile distinguere i pagamenti «spontanei» da quelli «indotti» e pertanto s'imporrebbe una lettura della normativa che individui il gettito spettante alla Regione in quanto «derivante dall'attività di recupero fiscale» esclusivamente in quegli atti indicati nell'art. 13, comma 1-ter, citato e cioè gli «atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni». Questi ultimi, infatti, sono atti formali di conclusione dell'attività di controllo, dai quali scaturisce il recupero fiscale di imposte non versate e accertate.

Pertanto, sino a che l'attività di controllo della posizione fiscale del contribuente non si concluda con un atto formale, gli eventuali versamenti che il contribuente esegua a titolo di ravvedimento - anche in costanza di accesso o verifica - non potrebbero considerarsi da recupero fiscale in quanto attinenti ad una fase antecedente alla formalizzazione della pretesa fiscale da parte degli uffici finanziari.

La disposizione regionale in esame invaderebbe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto l'IRAP è un tributo disciplinato da normativa statale e di conseguenza anche la destinazione del relativo gettito sarebbe di competenza legislativa esclusiva dello Stato.


La scelta di ricomprendere il gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF derivante dai versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria tra le somme da far affluire direttamente nel bilancio regionale, anziché nel fondo destinato al finanziamento della spesa sanitaria nazionale, determinerebbe anche l'illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

Rileva il ricorrente che i gettiti fiscali che affluiscono allo Stato e che derivano dall'IRAP e dall'addizionale regionale all'IRPEF sarebbero infatti destinati al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e conseguentemente influenzerebbero la quota del finanziamento sanitario che deve essere assicurata dal bilancio statale.

Osserva l'Avvocatura generale dello Stato che la legge statale determina il livello del finanziamento complessivo del SSN per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), restando a carico dei bilanci regionali l'eventuale ulteriore spesa dovuta a inefficienze gestionali o alla scelta di garantire livelli di assistenza più elevati rispetto alla programmazione nazionale; tale finanziamento trova copertura nei predetti gettiti fiscali e nel bilancio dello Stato, mentre solo una quota minima residuale viene coperta dalla compartecipazione alla spesa dei cittadini sotto forma di ticket.

Pertanto, sostiene il ricorrente, la quota del fabbisogno sanitario non finanziariamente coperta dai predetti gettiti fiscali deve essere garantita necessariamente dal bilancio statale: in sostanza, se i gettiti stimati subiscono in concreto una flessione, allora il bilancio dello Stato deve integrare le risorse da trasferire alle regioni per assicurare l'integrale copertura finanziaria del fabbisogno sanitario definito dalla legge.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, quindi, la disposizione regionale impugnata potrebbe avere ripercussioni sul valore dei gettiti che da programmazione finanziaria nazionale sono destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con conseguente impatto negativo sul bilancio statale e dunque sulla finanza pubblica: di qui, quindi, il contrasto anche con l'art. 81, terzo comma, Cost.



2.- Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo la difesa regionale, infatti, il ricorso statale sarebbe non fondato in quanto una interpretazione della disposizione impugnata conforme a Costituzione consentirebbe di ritenere «l'iniziativa della Regione del Veneto [...] nulla di più di una presa d'atto di disposizioni legislative statali» che hanno aggiornato e arricchito il concetto di recupero fiscale.

In particolare, quanto alla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sotto il profilo della violazione della competenza legislativa statale in materia di sistema tributario dello Stato, nonché in relazione agli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 9 del d.lgs. n. 68 del 2011 (norme interposte), sostiene la difesa regionale che la disposizione costituzionale da prendere in considerazione sarebbe l'art. 119 Cost., che indica le fonti di entrata della regione. Lo Stato, quindi, dovrebbe esercitare la propria competenza in materia tributaria nel rispetto di detto parametro costituzionale.

Anche la legge delega n. 42 del 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia tributaria, affermerebbe il principio di territorialità dei tributi regionali, prevedendo, all'art. 7, che il gettito sia privo di vincoli di destinazione. In particolare, la suddetta legge considererebbe - quale elemento genetico di una specifica voce di entrata - l'«emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale» (art. 9, comma 1, lettera c, numero 1). Questa disposizione sarebbe stata attuata con l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, il quale prevede che sia «assicurato il riversamento diretto alle regioni, [...] in relazione ai principi di territorialità [...], dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto»: trattasi dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Lo svolgimento del controllo fiscale, afferma la difesa regionale, può indurre il ravvedimento operoso del contribuente qualora quest'ultimo si renda conto di avere commesso errori nella redazione della dichiarazione tributaria e intenda correggerli. Il ravvedimento operoso, pertanto, costituirebbe una conseguenza dell'attività di recupero fiscale, per cui i versamenti relativi ai tributi così recuperati dovrebbero entrare nelle casse della tesoreria regionale.

Peraltro, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, osserva la Regione, è inserito in un decreto legislativo che ha ad oggetto le «sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie». La disposizione, al comma 1, stabilisce, in particolare, che «[l]a sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza».

Il comma 1-ter avrebbe ampliato l'ambito di applicazione del ravvedimento operoso «per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate» stabilendo che «non opera la preclusione» di cui al comma 1, primo periodo, «salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute», in forza di ciò che dispongono gli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

Non sarebbe condivisibile, ad avviso della Regione, ritenere che solo una volta avvenuta la notifica di tali atti (detti tipici, perché indicati espressamente) le somme acquisite dall'erario potrebbero essere considerate come provenienti da recupero fiscale e conseguentemente sarebbero di pertinenza delle regioni.

In primo luogo, infatti, tale ricostruzione non terrebbe conto del fatto che il ravvedimento operoso sarebbe un istituto inerente a sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie che verrebbero attenuate allo scopo di favorire il versamento del tributo evaso, sicché non andrebbe disgiunto dalle sue specifiche finalità, che è quella di recupero fiscale.

In secondo luogo, non potrebbe ritenersi che dall'attività di recupero fiscale derivino unicamente i proventi connessi agli atti indicati dall'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto tale disposizione costituirebbe un aspetto particolare di un'azione ben più vasta dell'amministrazione finanziaria. Ciò sarebbe desumibile da quanto dispongono altre disposizioni, le quali non si occuperebbero affatto del ravvedimento operoso, bensì dell'attività di recupero fiscale.

In terzo luogo, il ricorrente avrebbe concentrato l'attenzione sul ravvedimento operoso di cui all'art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, omettendo il richiamo a un più vasto contesto normativo. In tal modo, l'attenzione si sarebbe concentrata solo su aspetti marginali - ove si consideri l'ampio spettro di attività istruttorie riservate all'amministrazione finanziaria - avendo riguardo unicamente al perimetro circoscritto dal più volte citato art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997.



Ritiene dunque la Regione Veneto che il ravvedimento operoso sarebbe un istituto particolare, relativo alle sanzioni amministrative di carattere tributario che, comportando il recupero a tassazione di redditi non dichiarati, costituirebbe soltanto una delle modalità di cui ci si può avvalere per provocare l'emersione della base imponibile, relativamente al quale non potrebbe ignorarsi il concorso regionale nell'attività di recupero fiscale.

Poiché quindi la Regione - avvalendosi della Guardia di finanza e dell'amministrazione finanziaria, sulla base di apposita convenzione - concorrerebbe all'attività di recupero fiscale, le somme recuperate a tassazione dovrebbero essere (in base all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011) riversate direttamente a suo favore, a nulla rilevando la previsione dell'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Secondo la difesa regionale, questa conclusione sarebbe confermata da talune perplessità manifestate dalla stessa Avvocatura generale dello Stato laddove, riferendo di una difficoltà di carattere tecnico-operativo, afferma che «da un punto di vista procedurale, in fase di acquisizione e ripartizione dei versamenti effettuati tramite modello F24», non è possibile individuare puntualmente il gettito da accreditare direttamente al bilancio della Regione» e che quindi, trattandosi solo di una difficoltà, sarebbe sufficiente individuare un rimedio specifico affinché Stato e Regione ottengano ciò che a loro spetta ai sensi dell'art. 119 Cost.

Per l'insieme di queste ragioni, il primo motivo di ricorso non sarebbe fondato.

Anche il secondo motivo di ricorso andrebbe rigettato in quanto non sarebbe autonomo, nel senso che potrebbe dirsi fondato solo se lo fosse il primo. Infatti, gli eventuali minori introiti fiscali nel bilancio dello Stato, in ragione di una diversa rimodulazione dei versamenti a favore della Regione - ove venisse accertata la conformità a Costituzione dell'impugnato art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022 - costituirebbero la conseguenza di una errata valutazione, operata dallo Stato in sede di redazione del bilancio annuale di previsione; circostanza alla quale potrebbe porsi rimedio avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dai principi di finanza pubblica.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato (r.r. n. 5 del 2023) l'art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia del sistema tributario dello Stato, nonché per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.


Afferma il ricorrente che la disposizione in esame che interviene a modificare la disciplina del riversamento diretto dei proventi dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF derivanti dal controllo fiscale di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011 - che assumerebbe il valore di parametro statale interposto - invaderebbe la competenza legislativa esclusiva statale nella materia del sistema tributario dello Stato in cui rientrerebbero le imposte in questione e la destinazione del relativo gettito (ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»).

La censura statale si duole che la disposizione impugnata stabilisce che, tra i proventi derivanti da attività di controllo, liquidazione e accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, sarebbero inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso indotto dall'attività di controllo da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria.

Secondo il ricorrente tali proventi non rientrerebbero nel concetto di «recupero» fiscale di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011, in quanto sarebbe oggettivamente complesso distinguere, all'interno delle somme corrisposte dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso, quelle versate spontaneamente e quelle, invece, il cui pagamento sia dipeso dall'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria.

La disposizione impugnata sarebbe altresì in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. in quanto il gettito fiscale derivante dall'IRAP e dall'addizionale regionale all'IRPEF proveniente da ravvedimento operoso sarebbe sottratto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale garantito dallo Stato con inevitabili ripercussioni negative sulla finanza pubblica.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Veneto la quale, con riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ha chiesto di dichiarare la non fondatezza del ricorso in quanto la disposizione impugnata costituirebbe semplicemente attuazione delle norme interposte statali di cui agli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 9 del d.lgs. n. 68 del 2011.



Sostiene la difesa regionale che il parametro costituzionale di riferimento avrebbe dovuto essere l'art. 119 Cost. che riconosce l'autonomia finanziaria delle regioni è, quindi, sulla base di questo principio che lo Stato dovrebbe esercitare la propria competenza in materia tributaria.

Anche la legge delega n. 42 del 2009, che detta principi fondamentali in materia di federalismo fiscale, afferma il principio di territorialità dei tributi regionali e prevede all'art. 7 che il gettito sia privo di vincoli di destinazione.

Dovrebbe altresì considerarsi che, poiché la Regione - per mezzo della Guardia di finanza e dell'amministrazione finanziaria, sulla base di apposita convenzione - concorrerebbe all'attività di recupero fiscale, la stessa avrebbe diritto, in virtù dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, al riversamento diretto a suo favore delle somme recuperate a tassazione.

Ritiene la difesa regionale che sarebbe non fondato anche il motivo di ricorso basato sulla asserita violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. perché il venir meno di una copertura finanziaria, a motivo di una diversa rimodulazione dei riversamenti diretti a favore della Regione, rappresenterebbe la conseguenza di una errata valutazione operata dallo Stato in sede di redazione del bilancio annuale di previsione.

3.- In punto di ammissibilità, il ricorso, pur formulato in maniera sintetica, supera la soglia minima di chiarezza e, quindi, secondo costante orientamento di questa Corte, consente lo scrutinio nel merito delle questioni (*ex multis*, sentenze n. 179 e n. 123 del 2022).

Risulta, infatti, evidente che il ricorrente lamenta l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame, per un verso, in quanto la Regione Veneto avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché la disposizione, disciplinando i gettiti fiscali che derivano dall'IRAP e dall'addizionale regionale all'IRPEF, entrerebbe in contrasto con l'art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011 che avrebbe valenza di norma statale interposta.

Per un altro verso, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima in ragione del principio enunciato dall'art. 81, terzo comma, Cost., secondo cui lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, poiché i gettiti fiscali che derivano dall'IRAP e dall'addizionale regionale all'IRPEF sono destinati dalla legge statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e conseguentemente, se fossero distolti da questa funzione, costringerebbero lo Stato a prevedere risorse aggiuntive alla quota di finanziamento della sanità per assicurare i LEA.

4.- Nel merito, la questione è fondata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.


4.1.- Occorre innanzitutto rilevare che la questione ha ad oggetto non la spettanza alla Regione Veneto del gettito relativo all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF maturato nel suo territorio e destinato al finanziamento del SSN - circostanza che non è contestata dallo Stato - ma l'impiego del gettito proveniente da ravvedimento operoso, cui il contribuente abbia deciso di aderire ex art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, a seguito dello svolgimento nei suoi confronti di un'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF, disciplinate dal d.lgs. n. 446 del 1997, sono definite tributi regionali propri derivati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), della legge n. 42 del 2009.

Si tratta di imposte istituite da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; la relativa disciplina, pertanto, va ricondotta, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost, con conseguente contenimento dell'autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale (sentenze n. 274 e n. 76 del 2020, n. 128 del 2019, n. 177 del 2014, n. 121 del 2013 e n. 32 del 2012).

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e dell'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il gettito da IRAP e da addizionale regionale all'IRPEF è destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 stabilisce invece che, in riferimento ai «tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali», è assicurata alle regioni, attraverso il riversamento diretto, solo quella parte di gettito derivante dall'attività di recupero fiscale.



L'attività di recupero fiscale dell'amministrazione finanziaria è ben diversa dal ravvedimento operoso, che presuppone, da un lato, l'assenza «di atti di liquidazione e accertamento» (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) dell'amministrazione finanziaria e, dall'altro, che il contribuente si attivi spontaneamente per estinguere la pretesa fiscale; a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire due diverse destinazioni del gettito incamerato.

La nozione di attività di recupero fiscale dettata dallo Stato, per i tributi propri derivati, nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva non autorizza la Regione ad intervenire in tale ambito; e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale (sentenza n. 32 del 2012).

Ne consegue che l'impugnato art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che assimila alla «attività di recupero fiscale» (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011) dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale», interferendo con la competenza legislativa esclusiva statale, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato.

4.2.- L'accoglimento del primo motivo di ricorso consente di ritenere assorbita la questione promossa con riferimento al diverso parametro di cui all'art. 81, terzo comma, Cost.

4.3.- Questa Corte non può tuttavia esimersi dall'esprimere l'auspicio che il legislatore statale ponga in essere un intervento organico e ponderato nella materia tributaria finalizzato a dare piena attuazione all'art. 119 Cost., in modo da attribuire alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria con riguardo all'esercizio delle competenze loro spettanti. Si è in particolare già da tempo affermato che l'attuazione del disegno costituzionale delineato dall'art. 119 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), richiede, quale necessaria premessa, l'intervento del legislatore statale (*ex multis*, sentenze n. 40 del 2022 e n. 37 del 2004).

In questa prospettiva, sarebbe auspicabile, da parte del legislatore statale, una ulteriore valorizzazione del principio, diretto a incentivare il concorso della Regione alla lotta all'evasione fiscale, di cui agli artt. 9 della legge n. 42 del 2009 e 9, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 68 del 2011, anche in riferimento all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1-ter del d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2015)».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilità regionale 2023).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*


Angelo BUSCEMA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 207

Sentenza 8 - 23 novembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Furto - Furto aggravato dalla violenza sulle cose - Necessità, ai fini dell'integrazione della circostanza, che la cosa oggetto della violenza abbia un valore economico apprezzabile per quanto modesto, oppure, in alternativa, che la violenza esplicita sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di offensività del reato e della finalità rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni.

- Codice penale, art. 625, primo comma, numero 2).
- Costituzione, artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, numero 2), del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di M. E., con ordinanza del 3 ottobre 2022, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 3 ottobre 2022, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, numero 2), del codice penale - per violazione degli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - «nella parte in cui non richiede - per l'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose - che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicita sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti».

Il giudice *a quo* riferisce di dover giudicare su un'imputazione di tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede, in relazione ad atti di impossessamento di capi di abbigliamento esposti in un esercizio commerciale, da uno dei quali l'imputato avrebbe rimosso la placca antitaccheggio.



1.1.- Circa la rilevanza delle questioni, il Tribunale di Firenze osserva che, per costante giurisprudenza di legittimità, la manomissione del dispositivo antitaccheggio applicato sulla merce in vendita negli esercizi commerciali integra l'aggravante prevista dalla norma censurata.

Non sarebbe quindi praticabile un'interpretazione costituzionalmente conforme, idonea ad adeguare la norma stessa al principio di offensività, che il rimettente considera violato in uno al finalismo rieducativo della pena.

1.2.- Circa la non manifesta infondatezza delle questioni stesse, il giudice *a quo* rammenta che la circostanza in questione è un'aggravante ad effetto speciale, - giunge anzi a definirla aggravante ad effetto «molto speciale» - poiché ne deriva la quadruplicazione del minimo edittale di pena detentiva del reato-base (due anni di reclusione anziché sei mesi) e il raddoppio del massimo (sei anni anziché *tre*), trattamento sanzionatorio che quindi «incide pesantemente sul bene fondamentale della libertà personale».

Ne risulterebbe violato il principio di offensività, enucleabile dagli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., poiché al giudice non sarebbe consentito di apprezzare la lesività del fatto in concreto, che, nel caso dell'effrazione della placca antitaccheggio, potrebbe essere inconsistente, atteso «il valore irrisorio del citato dispositivo (al più, nell'ordine di alcuni centesimi di euro)» e «lo strumento utilizzato (una banale tronchesina)».

L'aggravante in questione non rifletterebbe neppure una maggiore intensità del dolo, trattandosi di una circostanza di natura oggettiva, né potendosi comunque evincere una particolare gravità soggettiva dalla manomissione di un oggetto privo di valore.

Sarebbe del pari violato l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l'applicazione dell'aumento di pena per l'aggravante in questione, «a fronte della rottura di una cosa di valore irrisorio mediante una violenza minimale, determina un trattamento sanzionatorio palesemente sproporzionato e quindi impossibile da accettare come giusto da parte del reo, con conseguente ostacolo alla funzione rieducativa della pena».

1.3.- Pertanto, il rimettente chiede un «intervento manipolativo» di questa Corte, «che incida già in astratto sulla disposizione normativa, individuando espressamente nell'offesa ad un bene giuridico uno degli elementi costitutivi dell'aggravante, sì da imporre la verifica della relativa sussistenza al giudice penale chiamato ad applicare la norma».

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate.

L'interveniente deduce che l'aumento di pena per violenza sulle cose, con riferimento al dispositivo antitaccheggio, non intende tutelare il valore economico dell'oggetto, ma assicurare che esso possa assolvere la funzione di protezione della merce esposta; essendo il furto un reato contro il patrimonio, neppure potrebbe esigersi che, ai fini dell'aggravante in questione, dalla condotta di effrazione della placca derivi una situazione di pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti.


Considerato in diritto

1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 134 del 2022), il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, numero 2), cod. pen., «nella parte in cui non richiede - per l'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose - che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti».

La mancata previsione di questi elementi costitutivi dell'aggravante porrebbe la norma in contrasto con il principio di offensività del reato, desumibile dagli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., e con la finalità rieducativa della pena, sotto il profilo del difetto di proporzionalità, di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.

1.1.- Il giudice *a quo* riferisce di dover giudicare su un'imputazione di tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede, relativo all'impossessamento di un capo di abbigliamento con rimozione del dispositivo antitaccheggio mediante tronchesina.

Ad avviso del rimettente, il notevole inasprimento sanzionatorio determinato dall'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose sarebbe ingiustificato sotto il profilo dell'offensività, atteso «il valore irrisorio del citato dispositivo», il che impedirebbe alla pena di essere percepita come giusta dall'autore del reato, e quindi di svolgere nei suoi confronti la funzione rieducativa.



1.2.- Il Tribunale di Firenze sollecita pertanto un «intervento manipolativo» di questa Corte, che subordini l'applicazione dell'aggravante in questione alla sussistenza di elementi idonei a garantire la reale offensività del fatto circostanziale (quindi, appunto, che la cosa oggetto di violenza abbia «un valore economico apprezzabile» o che la violenza esercitata su di essa comporti «un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti»).

2.- Le questioni non sono fondate.

3.- La norma censurata individua tra le circostanze aggravanti del reato di furto la cosiddetta violenza reale («se il colpevole usa violenza sulle cose»).

La nozione di tale tipo di violenza è data dall'art. 392, secondo comma, cod. pen., dettato a proposito dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per cui «[a]gli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione».

Questa nozione comune viene riferita dalla giurisprudenza di legittimità anche alla violenza sulle cose quale aggravante del furto (tra molte, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 9 giugno-5 settembre 2022, n. 32441).

3.1.- Così intesa, la violenza sulle cose, prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), cod. pen., è una «violenza-mezzo», non fine a se stessa, ma strumento di un reato-fine, che è appunto il furto.

Il furto aggravato da violenza reale si configura quindi come un reato complesso, a norma dell'art. 84 cod. pen., in quanto la legge considera aggravante un fatto che già di per sé può costituire reato, segnatamente il reato di danneggiamento.

In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità esclude pertanto il concorso di reati, poiché la violenza reale è in rapporto funzionale con il furto e quindi il danneggiamento resta in quest'ultimo assorbito (*ex plurimis*, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 febbraio-6 luglio 2022, n. 25953).

3.2.- Tali rilievi trovano puntuale applicazione nella fattispecie oggetto del giudizio principale, cioè nell'ipotesi del furto consumato o tentato mediante rimozione della placca antitaccheggio (dispositivo apposto sulla merce, il quale, interagendo con le barriere situate ai varchi di uscita dell'esercizio commerciale, segnala con un'emissione acustica che la merce stessa sta per essere portata fuori dall'esercizio senza essere presentata alla cassa).

Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, primo comma, numero 2), cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendo l'aggravante configurarsi anche quando la violenza sia rivolta allo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne una più efficace difesa, ciò che si verifica appunto in caso di manomissione della placca antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi di uscita (tra tante, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 giugno-5 settembre 2023, n. 36786).

La Corte di cassazione rimarca che la violenza sulla cosa esercitata tramite rimozione della placca antitaccheggio ha natura eminentemente funzionale, poiché tale condotta, oltre a determinare sul piano strutturale una trasformazione oggettiva della cosa protetta, privata di una componente essenziale, sotto il profilo funzionale preclude lo scopo difensivo, rendendo inefficace il sistema antifurto (sezione quinta penale, sentenza 5 maggio-16 giugno 2023, n. 26242).

3.3.- Come osservato dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, l'impostazione delle questioni sollevate dal Tribunale di Firenze denuncia una mancata considerazione del profilo funzionale, giacché esse risultano focalizzate sull'aspetto, in realtà secondario, del valore intrinseco del congegno predisposto a difesa della merce.

Da questo difetto di impostazione deriva la richiesta del giudice *a quo* di integrare gli elementi costitutivi dell'aggravante con riferimenti invero ultronei, ora inerenti al «valore economico» della cosa oggetto di violenza, ora ad un non meglio specificato «pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti».

3.4.- Occorre allora ribadire che la *ratio* della disposizione censurata attiene al danno funzionale della violenza reale, la quale, come già detto, atteggia il furto a reato complesso, intrinsecamente più grave del reato semplice.

È d'altronde assunto tradizionale che la circostanza in questione segnali una maggiore gravità del fatto-reato, tanto sul piano oggettivo, per la più severa lesione portata alla res, quanto su quello soggettivo, per il dolo più intenso dell'autore che usa violenza sulle cose.

Nel prevedere siffatta circostanza aggravante, il legislatore ha dunque esercitato la discrezionalità che gli compete nella dosimetria penale, senza trasmodare in opzioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli.

Né - alla luce delle superiori considerazioni - risulta violato il principio di offensività, nel duplice significato che questa Corte attribuisce ad esso, come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività «in astratto») e come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinché, nella verifica della



riconciliabilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività "in concreto") (tra molte, sentenze n. 139 del 2023 e n. 211 del 2022).

3.5.- Neppure è fondata l'ulteriore censura formulata dal rimettente in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo del difetto di proporzionalità della pena. Il giudice *a quo* denuncia infatti la notevole incidenza sul trattamento sanzionatorio del furto dell'aggravante della violenza sulle cose, da lui icasticamente definita aggravante ad effetto «molto speciale».

Il rimettente ritiene quindi eccessiva la misura dell'aggravamento sanzionatorio di cui alla norma censurata. In effetti, l'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), ha incrementato il minimo edittale della pena detentiva da un anno a due anni di reclusione, oltre ad aumentare l'entità della multa.

In proposito deve osservarsi che ciò è avvenuto nel quadro di un generale inasprimento sanzionatorio della tutela penale del patrimonio, che ha indotto questa Corte a rilevare come «la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante», richiedendo perciò «attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato» (sentenza n. 190 del 2020, poi ripresa dalla sentenza n. 117 del 2021).

Nel corrispondere a questa indicazione di sistema, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha, tra l'altro, ampliato lo spazio operativo dell'esimente per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., la quale invero è oggi applicabile, ricorrendone gli ulteriori estremi, anche alla fattispecie oggetto del giudizio principale (tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede).

Richiamate le considerazioni svolte in precedenza in ordine alle peculiari caratteristiche della condotta in questione (punto 3.4.), il sopravvenuto alleggerimento dello statuto normativo del titolo di reato - cui concorre, seppure su un diverso piano, la procedibilità a querela introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera *i*), dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022 tramite sostituzione dell'art. 624, terzo comma, cod. pen. - induce ad escludere la fondatezza anche della censura in esame.

4.- Per tutto quanto esposto, le questioni in scrutinio devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, numero 2), del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*

Stefano PETITTI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 208

Sentenza 25 ottobre - 24 novembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi e materie esplodenti - Armi comuni e oggetti atti ad offendere - Confisca finalizzata alla distruzione, salvo eccezioni, anziché alla vendita a favore dell'erario, come previsto in generale per i beni confiscati - Denunciata irrazionalità - Non fondatezza della questione.

- Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 6.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento penale a carico di A. F., con ordinanza del 12 ottobre 2022, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il Giudice relatore Franco Modugno;
deliberato nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 12 ottobre 2022 (reg. ord. n. 156 del 2022), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nella parte in cui prevede che «[l]e armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110».

1.1.- Il giudice *a quo* riferisce che, con decreto penale emesso nel 2018, A. F. era stato condannato per omessa custodia di una pistola e di 37 cartucce (il riferimento - implicito - è alla contravvenzione di omessa custodia di armi, prevista dall'art. 20, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»).



Sempre secondo quando dedotto nell'ordinanza di rimessione, non veniva disposta la confisca dell'arma, in quanto il pubblico ministero dava atto che la stessa era già stata oggetto di confisca in altro procedimento, aperto per il reato di cui all'art. 580 del codice penale a seguito del suicidio della moglie di A. F. con l'arma in questione, e successivamente archiviato.

L'imputato proponeva opposizione al decreto penale, ma poi vi rinunciava, sicché il decreto diveniva esecutivo.

Con nota del 12 agosto 2022, l'ufficio corpi di reato - rilevato che nel procedimento per il reato di cui all'art. 580 cod. pen. non era stata assunta, in realtà, alcuna determinazione quanto alla pistola - sollecitava indicazioni in ordine alla sua destinazione (nonché a quella di altri oggetti, non rilevanti agli odierni fini).

A seguito di ciò, il pubblico ministero chiedeva che fosse ordinata la confisca e la distruzione dell'arma: richiesta della quale il rimettente si trova investito quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 del codice di procedura penale.

1.2.- Al riguardo, il giudice *a quo* rileva che l'art. 6 della legge n. 152 del 1975, dopo aver previsto, al primo comma, che «[i]l disposto del primo capoverso dell'art. 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi», stabilisce che le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati debbano essere versati alle direzioni di artiglieria e destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge n. 110 del 1975 (i quali, a loro volta, stabiliscono che «[l]e armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio. Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio»).

La disposizione prevede dunque, in sostanza, la distruzione di ogni arma (propria o impropria) confiscata, anche se di valore, salvo che sia riconosciuta di interesse storico o artistico (ipotesi da ritenere eccezionale e che potrebbe bene non ricorrere anche quando si tratti di arma di pregio), nel qual caso essa può essere destinata a raccolte pubbliche.

Ciò comporta una deroga alla disciplina ordinaria sulla destinazione dei beni confiscati, dettata dall'art. 86 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e dagli artt. 149 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»: disciplina in base alla quale tali beni sono venduti con acquisizione all'erario del ricavato, salvo che abbiano interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, nel qual caso, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale loro destinazione al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.


1.3.- Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «del tutto irrazionale», non essendovi alcun motivo per sottrarre alla vendita le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati e per privare lo Stato del relativo profitto.

Si tratta, infatti, di oggetti suscettibili di vendita e detenzione lecita, ove l'acquirente sia munito di titolo idoneo (discutendosi di "semplici" armi comuni, e non di armi con matricola abrasa o altri tratti di «illegittimità intrinseca» che ne impediscano la reimmisione sul mercato), e persino in assenza di titolo, quanto agli oggetti atti ad offendere.

Neppure, poi, vi sarebbe l'esigenza di impedire in modo assoluto che l'originario detentore rientri in possesso delle cose. Infatti, se questi è stato privato, a seguito del procedimento penale o per altra causa, del titolo abilitativo all'acquisto o alla detenzione, non potrà riacquistare le armi; se, invece, è ancora abilitato, potrà acquistarne altre, anche più letali, recandosi in un'armeria o tramite cessione da un privato. Addirittura, ove si tratti di oggetti atti ad offendere (quali una pala, un piccone o un coltello da cucina), potrà procurarsene di analoghi recandosi in un qualsiasi negozio di settore.

Né si potrebbe ipotizzare che la norma si giustifichi in quanto espressiva dell'intento legislativo di limitare le armi in circolazione, giacché nessun limite è posto alla produzione e alla commercializzazione di armi (e tanto meno di oggetti atti ad offendere).

Non gioverebbe, infine, neanche fare appello all'opportunità di evitare che armi usate in fatti di particolare risonanza possano formare oggetto di morbosa ricerca, ove vendute. Si tratterebbe, infatti, di ipotesi marginale rispetto alla globalità dei casi e che evoca preoccupazioni etico-morali delle quali lo Stato non dovrebbe farsi carico («cinicamente»), si potrebbe anzi rilevare che l'eventualità considerata è atta a far aumentare il prezzo di vendita e il conseguente introito per l'erario). In ogni caso, poi, l'art. 86 norme att. cod. proc. pen. prevede che il giudice possa disporre la distruzione della cosa se la vendita non è opportuna, con espressione onnicomprensiva che si presterebbe a ricomprendere ogni ipotesi di ritenuta inopportunità di reimmisione del bene nel mercato.



1.4.- La questione sarebbe, altresì, rilevante, in quanto il rimettente dovrebbe disporre la confisca della pistola in sequestro, essendo la stessa obbligatoria ai sensi dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 e, comunque sia - avuto riguardo alla pendenza di questioni di legittimità costituzionale in ordine a tale regime di obbligatorietà -, in considerazione della superficialità dimostrata dall'interessato nella custodia dell'arma, che indurrebbe a ravvisare nel caso concreto l'opportunità della misura ablatoria, con conseguente esigenza di stabilire la destinazione da imprimere al bene dopo la confisca.

2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

2.1.- Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile, in quanto il giudice rimettente si sarebbe limitato a dedurre la violazione dell'art. 3 Cost., in ragione dell'asserita illogicità della norma, trascurando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le scelte normative sono censurabili solo qualora contrastino in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, al punto da denotare un uso distorto della discrezionalità legislativa (sono citate la sentenza n. 313 del 1995 e l'ordinanza n. 297 del 1998): profilo sul quale l'ordinanza di rimessione avrebbe ommesso ogni accertamento.

2.2.- Nel merito, la questione - ad avviso dell'Avvocatura dello Stato - risulterebbe, comunque sia, non fondata.

Come lo stesso rimettente ricorda, alla luce del combinato disposto dell'art. 86 norme att. cod. proc. pen. e degli artt. 149 e seguenti t.u. spese di giustizia, i beni confiscati debbono essere venduti dalla cancelleria. Tuttavia, ove il bene da vendere fosse un'arma, l'applicazione delle citate disposizioni non sarebbe sufficiente, in quanto, per la vendita e l'acquisto di armi, l'ordinamento prevede particolari cautele. Il risultato auspicato dal giudice *a quo* non potrebbe essere, pertanto, conseguito semplicemente dichiarando illegittima la norma che prevede la distruzione delle armi, ma richiederebbe l'emanazione di una disciplina di dettaglio sulla vendita di questa particolare categoria di beni.

La norma censurata non apparirebbe, comunque sia, illogica. Nell'alternativa tra prevedere una specifica disciplina per la vendita delle armi confiscate e stabilire, in ogni caso, la loro distruzione, il legislatore ha optato per quest'ultima soluzione. Alla distruzione obbligata sono state, d'altro canto, sottratte le armi storiche e artistiche, prevedendone la destinazione a raccolte pubbliche: il legislatore avrebbe, dunque, compiuto una precisa valutazione, evitando la distruzione delle armi solo in presenza di un interesse storico o artistico alla loro conservazione, senza parificare a questo interessi diversi, quale quello meramente economico alla vendita, che il rimettente ritiene invece debba essere preminente.

3.- L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, svolgendo ulteriori considerazioni a sostegno delle proprie richieste.

3.1.- La difesa dell'interveniente eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità della questione sotto un ulteriore duplice profilo.

In primo luogo, essa sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, avuto riguardo alla circostanza - riferita nell'ordinanza di rimessione - che, nella richiesta di decreto penale di condanna, il pubblico ministero aveva dato atto che l'arma era già stata oggetto di confisca nell'ambito di altro procedimento, aperto nei confronti del medesimo imputato per il reato di cui all'art. 580 cod. pen. La competenza a provvedere, quale giudice dell'esecuzione, in ordine alla destinazione del bene spetterebbe, pertanto, unicamente al giudice di quel procedimento, che ha preventivamente adottato la misura ablatoria, al quale il rimettente avrebbe dovuto trasmettere gli atti.

In secondo luogo, l'ordinanza di rimessione non conterrebbe una descrizione completa della fattispecie concreta. Il rimettente non avrebbe, infatti, indicato quale esito abbia avuto il procedimento connesso per il reato di istigazione o aiuto al suicidio, e quale destinazione sia stata eventualmente impressa, successivamente alla nota dell'ufficio corpi di reato del 12 agosto 2022, all'arma attinta in quel procedimento dalla confisca. Elementi, questi, da ritenere essenziali ai fini di valutare l'effettiva applicabilità della norma censurata nel giudizio *a quo*, posto che, ove l'arma fosse stata già distrutta o destinata a un differente scopo, la questione risulterebbe irrilevante.

3.2.- Quanto al merito della questione, l'Avvocatura dello Stato osserva che l'art. 6, primo comma, della legge n. 152 del 1975, rinviando al primo capoverso dell'art. 240 cod. pen., ha reso obbligatoria la confisca in rapporto «a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi», anche se non è stata pronunciata condanna. Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, si tratterebbe di misura con finalità essenzialmente preventiva, e non strettamente sanzionatoria, posto che la circolazione degli oggetti considerati, se non assistita da apposita autorizzazione, è in sé vietata, per le caratteristiche intrinseche di pericolosità della cosa.



L'obbligo di distruzione delle armi comuni e degli oggetti atti ad offendere confiscati, stabilito dal terzo comma dello stesso art. 6, risponderebbe a sua volta all'esigenza, fortemente avvertita dal legislatore in quel particolare periodo storico - caratterizzato dal fenomeno del terrorismo e dai connessi episodi di criminalità politica -, di «conferire maggiore capacità di azione alle forze preposte a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine democratico, anche in tal senso limitando, quanto più possibile, la circolazione delle armi nel mercato civile nazionale».

A questo proposito, risulterebbe errata l'affermazione del rimettente secondo la quale la legge non porrebbe nessun limite alla commercializzazione di armi. Il porto e la detenzione delle armi non costituirebbero, infatti, un diritto soggettivo, ma rappresenterebbero una eccezione al generale divieto di detenere e portare armi, sancito dall'art. 699 cod. pen. e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975: eccezione che potrebbe divenire operante, previa apposita autorizzazione di polizia, soltanto nei confronti di coloro che non diano adito a dubbi riguardo al corretto uso delle armi stesse, così da attenuare il più possibile i rischi per l'ordine pubblico.

Una definitiva conferma della legittimità costituzionale della norma censurata verrebbe poi dalla sentenza n. 5 del 2023, con la quale questa Corte ha ritenuto non fondate distinte, ma connesse questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui, al primo comma, dispone l'obbligatorietà della confisca per i reati ivi indicati, ancorché dichiarati estinti per oblazione.

Nell'occasione, la Corte, aderendo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la confisca in parola è finalizzata precipuamente a fronteggiare una situazione di pericolo, che il legislatore ha ritenuto non irragionevolmente integrata in conseguenza della violazione degli obblighi di diligenza che il detentore di armi è tenuto ad osservare scrupolosamente in ogni momento: violazione che fa ritenere il detentore stesso inidoneo a continuare a detenere le armi in condizioni di sicurezza.

Tale finalità di prevenzione - intesa a neutralizzare una situazione di pericolo particolarmente allarmante, in ragione delle gravissime conseguenze per la vita umana e per l'ordine pubblico che l'uso improprio delle armi può determinare - giustificerebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, la previsione, oltre che della confisca obbligatoria, anche della successiva distruzione dell'arma che ha provocato quella situazione per la trascuratezza del detentore nella sua custodia.

Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non si potrebbe, d'altro canto, negare al legislatore la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'adozione di certi provvedimenti sia automatica, a condizione che tale previsione corrisponda a canoni di ragionevolezza. Di qui, dunque, l'insussistenza della dedotta violazione del principio di eguaglianza nel raffronto tra le previsioni speciali dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 e la disciplina generale concernente la destinazione dei beni confiscati.

Considerato in diritto

1.- Il GIP del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui prevede che «[I]e armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110».

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto «del tutto irrazionale». Non vi sarebbe, infatti, alcun ragionevole motivo per sottrarre gli oggetti considerati alla disciplina generale prevista dall'art. 86 norme att. cod. proc. pen. e dagli artt. 149 e seguenti t.u. spese di giustizia, in base alla quale i beni confiscati sono venduti con acquisizione all'erario del ricavato, salvo che essi abbiano interesse scientifico o pregio di antichità o di arte.

La distruzione, imposta dalla norma denunciata, di ogni arma (propria o impropria) confiscata, anche se di valore - esclusa l'ipotesi eccezionale del riconoscimento di un suo interesse storico o artistico - non sarebbe in effetti giustificabile:

- a) né con i limiti di commerciabilità della cosa, discutendosi di beni suscettibili di vendita e detenzione lecita, ove l'acquirente sia munito di titolo idoneo, e addirittura senza necessità di alcun titolo, quanto agli oggetti atti ad offendere;
- b) né con l'esigenza di evitare che l'originario detentore rientri in possesso del bene, giacché, se questi è stato privato del titolo abilitativo all'acquisto o alla detenzione (anche a seguito dell'illecito commesso), non potrà riacquistare le armi, mentre, se è ancora abilitato, potrà acquistarne altre, anche più letali, in un'armeria o da un privato, ovvero - quando si tratti di oggetti atti ad offendere - recandosi in una qualsiasi rivendita del settore;



c) né, ancora, con l'intento di limitare le armi in circolazione, in quanto nessun limite è posto alla produzione e alla commercializzazione di armi, e tanto meno di oggetti atti ad offendere;

d) né, infine, con l'opportunità di evitare morbose ricerche di armi impiegate in fatti di particolare risonanza, trattandosi di evenienza marginale che evoca preoccupazioni etico-morali delle quali lo Stato non dovrebbe farsi carico, e rispetto alla quale potrebbe operare, comunque sia, il potere, attribuito al giudice dall'art. 86 norme att. cod. proc. pen., di disporre la distruzione della cosa se la vendita non è opportuna.

2.- Prodigiosa all'analisi della questione - sia quanto ai profili di ammissibilità, sia quanto a quelli di merito - è una sintetica ricostruzione del panorama normativo e giurisprudenziale in cui essa si colloca.

2.1.- La tematica cui attiene il dubbio di illegittimità costituzionale sottoposto a questa Corte è la destinazione delle cose oggetto di confisca penale.

La disciplina generale della materia è offerta dall'art. 86 norme att. cod. proc. pen. e da alcune delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte IV t.u. spese di giustizia. In base ad essa, la destinazione "ordinaria" dei beni confiscati è la vendita.

L'art. 86, comma 1, norme att. cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che le cose di cui è stata ordinata la confisca debbono essere vendute a cura della cancelleria, «salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione». Il ricavato confluisce nel bilancio dello Stato, divenuto proprietario del bene a seguito della misura ablativa.

Si tratta di una destinazione "normale", ma non indefettibile, essendo previste delle eccezioni.

Anzitutto, se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima di procedere alla vendita occorre avvisare il Ministero della giustizia, che può disporre l'assegnazione delle cose al museo criminale presso il Ministero o altri istituti (art. 152 t.u. spese di giustizia).

È, per altro verso, previsto che il giudice possa disporre la distruzione delle cose confiscate «se la vendita non è opportuna» (art. 86, comma 2, norme att. cod. proc. pen.): formula atta a ricomprendere, per *communis opinio*, anche i casi in cui l'alienazione risulti tecnicamente difficoltosa o antieconomica.


Lo stesso art. 86, comma 1, norme att. cod. proc. pen., come già ricordato, fa, inoltre, espressamente salva l'ipotesi in cui per le cose confiscate sia prevista una specifica destinazione.

Numerose disposizioni prefigurano, in effetti, destinazioni specifiche - diverse dalla vendita - per talune categorie di beni confiscati, o quando la confisca sia disposta in relazione a determinate fattispecie di reato. Nella maggior parte dei casi la destinazione speciale consiste nell'assegnazione del bene a determinati organismi o soggetti - solitamente pubblici, ma talora anche privati - affinché se ne avvalgano per particolari finalità.

Non mancano, però, ipotesi nelle quali la legge stabilisce che la cosa confiscata debba essere distrutta, escludendone in radice la reimmersione in commercio o il reimpiego. La distruzione - che nei casi ordinari, come già ricordato, può essere disposta discrezionalmente dal giudice, allorché la vendita appaia in concreto inopportuna - viene qui imposta in modo diretto dalla legge. È quanto avviene, ad esempio, per le sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 87 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»).

2.2.- Fra le destinazioni specifiche del genere ora considerato rientra anche quella delineata dal censurato art. 6 della legge n. 152 del 1975: legge volta nel suo insieme - come si afferma nella relazione al disegno di legge C. 3659, da cui essa ha tratto origine - a dare risposta alle «profonde [e] legittime preoccupazioni» generate nell'opinione pubblica dai «gravissimi episodi di criminalità comune e politica» propri di quel periodo storico (caratterizzato dai fenomeni del terrorismo politico e delle manifestazioni violente di piazza).

In questa cornice, il citato art. 6 esordisce prevedendo, al primo comma, che «[i]l disposto del primo capoverso dell'art. 240 del codice penale» - che individua in via generale i casi di confisca obbligatoria - «si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi». Per giurisprudenza consolidata, mediante tale formula di richiamo, la disposizione ha reso obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono oggetto materiale dei reati testé indicati (siano essi delitti o contravvenzioni), la quale deve essere sempre disposta, anche se non è stata pronunciata condanna (dunque, anche nel caso di dichiarazione di estinzione del reato), con le uniche eccezioni dell'assoluzione dell'imputato nel merito e dell'appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, se legalmente detenuta (*ex plurimis*, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 5-26 aprile 2022, n. 15860; sezione settima penale, sentenza 13 maggio-22 giugno 2021, n. 24370; sezione prima penale, sentenza 3 luglio-6 agosto 2019, n. 35712). Come recentemente affermato da questa Corte, in sintonia con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, si tratta di misura connotata da una finalità essenzialmente preventiva, e non già strettamente sanzionatoria,



essendo volta a neutralizzare, mediante la privazione della disponibilità della res da parte del suo detentore, «una situazione di pericolo, particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l'ordine pubblico che [l']uso illecito [degli oggetti in questione] può provocare» (sentenza n. 5 del 2023).

Nei commi successivi, l'art. 6 della legge n. 152 del 1975 reca quindi una articolata disciplina speciale sulla destinazione dei beni confiscati, variamente calibrata secondo la loro tipologia.

In particolare, in base al secondo comma, le armi da guerra e tipo guerra «debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate».

In virtù del terzo comma, le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere, «ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110», i quali stabiliscono che le armi antiche e artistiche non possono essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio e, se riconosciute di interesse storico e artistico, debbono essere destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza.

Ai sensi del quarto comma, infine, le munizioni e gli esplosivi «devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'art. 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione».


2.3.- Le censure del rimettente investono, peraltro, non l'intera disciplina speciale ora ricordata, ma unicamente quella relativa alle armi comuni e agli oggetti atti ad offendere racchiusa nel terzo comma dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 (pur non richiamato numericamente nell'ordinanza di rimessione).

Vale, al riguardo, osservare che la nozione di «armi comuni» abbraccia la generalità delle cosiddette armi proprie - quelle, cioè, «la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona» (art. 585, secondo comma, numero 1, cod. pen. e art. 30, primo comma, numero 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza») - fatta eccezione per le armi da guerra o tipo guerra; mentre la locuzione «oggetti atti ad offendere» evoca la categoria delle cosiddette armi improprie. Si tratta di oggetti ideati per scopi diversi (lavorativi, domestici, sportivi, scientifici e via dicendo), ma che, in ragione della loro conformazione, possono essere occasionalmente utilizzati per l'offesa alla persona (art. 45, secondo comma, del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza») e dei quali la legge vieta il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo (art. 585, secondo comma, numero 2, cod. pen. e art. 4 della legge n. 110 del 1975).

Ciò posto, occorre ricordare come, negli anni immediatamente successivi alla sua entrata in vigore, la disposizione di cui al censurato terzo comma dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 abbia dato luogo a dubbi interpretativi, alimentati dalla diversità della sua formulazione rispetto a quella del secondo comma. Infatti, mentre quest'ultimo enuncia in modo diretto un obbligo di versamento delle armi da guerra o tipo guerra confiscate alla competente direzione di artiglieria per i fini ivi indicati («debbono essere versate»), il terzo comma impiega una formula diversa ed ellittica («[I] e armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, ...»).

Secondo un'ipotesi interpretativa, recepita a suo tempo in una circolare del Ministero di grazia e giustizia, emessa in risposta a quesiti rivoltigli da taluni uffici di cancelleria (Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, prot. n. 4/3040/42 del 26 febbraio 1977), in questo modo il legislatore non avrebbe escluso in radice la vendita delle cose in questione, ma si sarebbe limitato a stabilire la sorte finale delle armi versate alle direzioni di artiglieria, da identificare in quelle sole che non potessero essere messe in circolazione o delle quali la legge vietasse la fabbricazione o il porto. Tale lettura sarebbe stata avvalorata dal fatto che la legge n. 152 del 1975 non aveva abrogato la disciplina delle aste pubbliche di armi, introdotta appena un mese prima dall'art. 33 della legge n. 110 del 1975, che vietava la vendita, nelle pubbliche aste, delle sole armi da guerra e tipo guerra, nonché delle armi comuni prive dei contrassegni prescritti, consentendola invece negli altri casi, sia pure con la prescrizione di particolari cautele.

2.4.- I dubbi sul punto sono venuti, peraltro, meno a seguito del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 - ulteriore provvedimento «emergenziale» adottato per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata - il cui art. 10-*bis* riformulava l'art. 33 della legge n. 110 del 1975 nel testo che è ancora attualmente in vigore, vietando in assoluto, sotto comminatoria di sanzioni penali, la vendita nelle pubbliche aste, non soltanto di armi da guerra e tipo guerra, ma anche di armi comuni da sparo.



A fronte di tale intervento normativo, che ha privato la tesi opposta del principale tra gli argomenti di sostegno, appare attualmente indiscusso che, in forza della norma censurata, le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati debbano essere indefettibilmente versati alla direzione di artiglieria competente, la quale dovrà destinarli alla distruzione, ove non consti un interesse storico o artistico alla conservazione in raccolte pubbliche: rimanendo esclusa, in ogni caso, la possibilità di una loro vendita da parte delle cancellerie (nel senso che il versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano è imposto, unitamente alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca, per tutti i reati concernenti le armi comuni e ogni altro oggetto atto ad offendere, *ex plurimis*, Corte di cassazione, sentenze n. 47394 e n. 15860 del 2022, e n. 35712 del 2019).

Il presupposto interpretativo che fonda l'odierna questione corrisponde, pertanto, al diritto vivente.

3.- Successivamente all'ordinanza di rimessione, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) - entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (in forza del suo art. 99, comma 1-*bis*) - ha modificato l'art. 86 norme att. cod. proc. pen., evocato dal rimettente come *tertium comparationis* (in quanto espressivo della regola generale cui egli vorrebbe ricondurre la fattispecie considerata).

Le modifiche - operate segnatamente dall'art. 41, comma 1, lettera *i*), numeri 1) e 2), del citato decreto - non sono, tuttavia, tali da giustificare la restituzione degli atti al giudice *a quo*, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Da un lato, infatti, si è previsto che le operazioni di vendita delle cose confiscate possono essere delegate, oltre che a un istituto all'uopo autorizzato - come già stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale) -, a uno dei professionisti esterni (notai, avvocati o commercialisti iscritti in appositi elenchi) indicati negli artt. 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile. La modifica non muta, dunque, in alcun modo i termini della questione, confermando che la destinazione "normale" dei beni confiscati è la vendita, che essa mira anzi ad agevolare.

Dall'altro, si è previsto che, quando sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque sia, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie: modifica anch'essa chiaramente ininfluente ai fini dell'odierno giudizio, nel quale si discute della confisca di beni specifici.


4.- L'Avvocatura generale dello Stato ha formulato, nell'atto di intervento e nella memoria, tre distinte eccezioni di inammissibilità della questione.

4.1.- La prima, in ordine logico, attiene all'asserito difetto di rilevanza.

In proposito, va premesso che, secondo quanto riferito nell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* si trova investito, quale giudice dell'esecuzione, della richiesta del pubblico ministero di ordinare la confisca e la distruzione di una pistola, in relazione alla cui omessa custodia era stato emesso decreto penale di condanna, divenuto esecutivo a seguito della rinuncia dell'imputato all'opposizione.

Il rimettente si reputa competente a pronunciare sulla richiesta ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. Per costante giurisprudenza, tale disposizione, nell'attribuire al giudice dell'esecuzione la competenza in materia di confisca, lo legittima a disporre la misura ablativa quando il giudice della cognizione non vi abbia provveduto e si tratti di confisca obbligatoria (*ex aliis*, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 27 maggio-9 settembre 2020, n. 25602, e 16 ottobre-16 novembre 2018, n. 52007): ipotesi, questa, che ricorrerebbe nella specie, in quanto la contravvenzione di omessa custodia di armi, di cui all'art. 20, primo e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, rientra pacificamente tra i reati per i quali l'art. 6, primo comma, della legge n. 152 del 1975 impone l'applicazione della misura (in questo senso, anche con riguardo al caso in cui la contravvenzione risulti estinta per oblazione, *ex plurimis*, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze n. 35712 del 2019 e 14 giugno-6 agosto 2019, n. 35706). Conseguenzialmente, il rimettente sarebbe competente a provvedere anche sulla destinazione del bene.

Obietta, tuttavia, l'Avvocatura dello Stato che, per quanto pure si legge nell'ordinanza di rimessione, il pubblico ministero aveva dato atto, nella richiesta di decreto penale di condanna, che la pistola era già stata confiscata in altro procedimento, aperto per il reato di cui all'art. 580 cod. pen. a seguito del suicidio della moglie dell'imputato con



l'arma in questione. Competente a provvedere sulla destinazione della pistola, quale giudice dell'esecuzione, sarebbe allora - secondo l'Avvocatura - soltanto il giudice di quel procedimento, che ha preventivamente adottato la misura ablativa, al quale il rimettente avrebbe dovuto trasmettere gli atti.

L'eccezione non è fondata.

Di là da ogni altro possibile rilievo, la difesa dello Stato omette di considerare che nell'ordinanza di rimessione si precisa che l'affermazione del pubblico ministero è risultata errata, in quanto nel procedimento per il reato di istigazione o aiuto al suicidio, chiuso con decreto di archiviazione, nulla era stato in realtà disposto quanto alla pistola. Donde appunto l'odierna richiesta del pubblico ministero, su cui il giudice *a quo* è chiamato a pronunciare.

4.2.- È già insita in quanto precede la non fondatezza della seconda eccezione, relativa a un preteso difetto di descrizione della fattispecie concreta.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, il rimettente avrebbe omesso di precisare quale esito abbia avuto il procedimento connesso e quale destinazione sia stata eventualmente data all'arma attinta in esso dalla misura ablativa (se la pistola fosse stata già distrutta o destinata ad altro scopo la questione diverrebbe irrilevante).

L'omissione denunciata non sussiste, giacché, come dianzi ricordato, il giudice *a quo* ha indicato che il procedimento parallelo è stato archiviato, senza che sia stato adottato in esso alcun provvedimento riguardo alla pistola.

4.3.- Non fondata è anche l'ultima eccezione, relativa a un asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Secondo la difesa dello Stato, il rimettente non si sarebbe confrontato con la giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, per poter ravvisare un vulnus costituzionale quale quello ipotizzato, connesso all'illogicità della norma, è necessario che la scelta operata con quest'ultima contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, palesando un uso distorto della discrezionalità legislativa.

L'eccezione attiene al merito e non all'ammissibilità della questione.

5.- Nel merito, la questione non è, peraltro, fondata.


Il diverso trattamento riservato alle armi comuni e agli oggetti atti ad offendere rispetto alla generalità delle altre cose colpite da confisca penale, di cui il rimettente si duole, trova giustificazione nella particolare natura degli strumenti considerati. Si tratta, infatti, di oggetti intrinsecamente pericolosi, stante l'estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un loro improprio utilizzo, le quali incidono su beni giuridici primari - la vita umana, la sicurezza e l'incolumità pubblica - che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare (sentenze n. 5 del 2023 e n. 109 del 2019). Circostanza, questa, particolarmente evidente per le armi comuni da sparo, come la pistola della quale si discute nel giudizio *a quo*: armi il cui acquisto e il cui porto sono, proprio per questo, soggetti a una rigorosa disciplina limitativa, volta ad assicurare, per quanto possibile, l'affidabilità di coloro i quali vi procedono circa il corretto impiego delle armi stesse (con riguardo al porto, sentenza n. 109 del 2019).

Come già posto in evidenza, d'altro canto, la confisca obbligatoria delle armi prevista dall'art. 6, primo comma, della legge n. 152 del 1975 mira precipuamente a prevenire i pericoli connessi all'uso illecito di tali oggetti (*supra*, punto 2.2.).

In questo quadro, la *ratio* della norma censurata appare agevolmente identificabile nella volontà di evitare che siano proprio gli organi dello Stato a rimettere in circolazione, tramite vendita al miglior offerente (e magari, quindi, a prezzi "di realizzo"), armi che lo Stato stesso ha confiscato - non di rado con seri rischi per le forze di polizia - in un'ottica di prevenzione dei gravissimi fatti realizzabili mediante l'uso di tali oggetti.

La norma esprime, dunque, una avvertita esigenza di coerenza, a fronte della quale il legislatore ha ritenuto che debba restare recessivo l'interesse meramente economico dello Stato a trarre profitto dalla misura ablativa, esitando al pubblico le cose da essa colpite secondo le regole generali. Al legislatore deve riconoscersi, d'altronde, un ampio margine di discrezionalità nei bilanciamenti fra i contrapposti interessi coinvolti dalla disciplina delle armi (con riguardo alla determinazione dei presupposti che consentono il rilascio della licenza di porto d'armi, sentenza n. 109 del 2019): discrezionalità che incontra il solo limite - nella specie non valicato - della non manifesta irragionevolezza delle soluzioni adottate.

6.- La questione va dichiarata, pertanto, non fondata, non potendosi ritenere che la Costituzione imponga allo Stato di rimettere sul mercato le armi confiscate al fine di trarre un lucro dalla misura ablativa.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*

Franco MODUGNO, *Redattore*

Igor DI BERNARDINI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2023

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

T_230208

N. 209

Sentenza 25 ottobre - 24 novembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro - Effetti - Rigetto dell'istanza - Possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché della tutela del lavoro - Non fondatezza delle questioni.

Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro - Effetti - Rigetto dell'istanza - Fissazione dei criteri reddituali richiesti al datore di lavoro - Asserita omessa previsione - Denunciata violazione del principio di legalità sostanziale - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 103, commi 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 10, secondo comma, 35, 76, 97 e 113.


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima, nel procedimento vertente tra S. F. e il Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del Governo di Perugia, con ordinanza del 1° febbraio 2023, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Visti l'atto di costituzione di S. F. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
deliberato nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 1° febbraio 2023 (reg. ord. n. 21 del 2023), il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 35, 76, 97 e 113 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.- Il giudice rimettente espone di essere investito del ricorso proposto da un cittadino straniero, per l'annullamento del provvedimento con cui l'Ufficio territoriale del Governo di Perugia - Sportello unico per l'immigrazione ha rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, a causa del parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, che ha ravvisato la mancanza, in capo al datore di lavoro (una società cooperativa), della capacità economica idonea all'assunzione di diciotto lavoratori, come braccianti agricoli, per i quali la domanda di emersione stessa era stata presentata.

Il TAR Umbria ha accolto la domanda cautelare con ordinanza 14 luglio 2022, n. 95, mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e, in questa sede, ha trattenuto la causa in decisione e sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.

3.- Con riferimento alla rilevanza delle questioni, il giudice *a quo* osserva che la motivazione del diniego della domanda di emersione si fonda sull'assenza «di idonea capacità reddituale in capo al datore di lavoro e [sulla] conseguente ritenuta inaccogliabilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione».

Dall'accoglimento delle questioni sollevate, che investono appunto i commi 4, 5 e 6 del menzionato art. 103, nella parte in cui prevedono limiti reddituali del datore di lavoro per accedere alla procedura di emersione e impediscono, in caso di difetto di tali limiti, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, deriverebbe pertanto l'illegittimità e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Ad avviso del TAR rimettente, peraltro, il motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ancorché apparentemente fondato, non escluderebbe la rilevanza delle questioni sollevate nel giudizio *a quo*, in quanto, trattandosi di vizio formale, non comporterebbe l'assorbimento di quelli di carattere sostanziale.

4.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente osserva che presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di regolarizzazione è la titolarità, in capo al datore di lavoro, di un reddito nella misura indicata dall'art. 9 del decreto del Ministero dell'interno 27 maggio 2020 (Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro), che ha la «funzione di dimostrare l'effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro». La mancanza di questo presupposto non consente il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che è consentito, dal comma 4 del censurato art. 103, solamente «se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale», purché, però, l'istanza di emersione sia «presentata da un datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti».



Ciò a differenza di quanto previsto dall'art. 5, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in tutti i casi in cui la dichiarazione di emersione fosse rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro «(quale è, con riferimento al caso di specie, il mancato possesso del requisito reddituale minimo di cui all'art. 9 del d.m. 27.05.2020)».

In proposito, il TAR richiama l'orientamento giurisprudenziale che esclude l'applicabilità, alla procedura di emersione di cui all'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, dell'art. 5, comma 11-*bis*, del d.lgs. n. 109 del 2012 e conclude, di conseguenza, che l'assenza del requisito reddituale, come l'assenza ab origine di qualsiasi altro requisito di accesso alla procedura di regolarizzazione, non consenta il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Esclude, inoltre, di poter «introdurre ex officio nell'art. 103 del d.l. n. 34/2020 una disposizione analoga» a quella prevista dal menzionato art. 5, comma 11-*bis*, ritenendo che «l'addizione» richieda un intervento di questa Corte, che potrebbe rinvenire «precisi punti di riferimento normativo nel sistema legislativo», tra cui proprio il citato art. 5, comma 11-*bis*, che ben potrebbe essere assunto a *tertium comparationis* nel giudizio di ragionevolezza.

5.- Da qui, quindi, la violazione, da parte del comma 4 del censurato art. 103, dei principi «di uguaglianza e di ragionevolezza» di cui all'art. 3 Cost. e delle «esigenze di tutela costituzionale del lavoro» di cui all'art. 35 Cost., in quanto, laddove il rigetto della domanda di emersione sia dovuta al mancato possesso del requisito reddituale da parte del datore di lavoro, il lavoratore, pur «in presenza dell'avvio del rapporto di lavoro», non potrebbe conseguire un permesso di soggiorno per attesa occupazione o un titolo corrispondente alla sua situazione lavorativa, anche sopravvenuta. Ciò comporterebbe un «irragionevole pregiudizio per il lavoratore determinato esclusivamente da fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro», non essendo peraltro il lavoratore stesso «in condizione di verificare se il proprio datore di lavoro sia o meno in possesso del requisito reddituale minimo» e finendo per subirne «le conseguenze sfavorevoli».

6.- I commi 5 e 6 del censurato art. 103 si porrebbero altresì in contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui agli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, in materia coperta da riserva relativa di legge ex art. 10, secondo comma, Cost., il legislatore non avrebbe fissato alcun «criterio direttivo» per la definizione delle soglie minime di reddito del datore di lavoro ai fini dell'ammissione alla procedura di emersione.

Per le stesse ragioni, ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 76 Cost., perché, «laddove l'organo titolare del potere legislativo decida di delegare tale potere», al legislatore delegato, sia esso primario che secondario, «devono pur sempre essere imposti limiti all'esercizio della delega».

7.- Con atto depositato il 28 marzo 2023, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, nel merito, non fondate.


8.- Ad avviso della difesa statale, sia la prima questione di legittimità costituzionale, volta a consentire il rilascio del permesso per attesa occupazione anche nel caso di difetto originario del requisito reddituale da parte del datore di lavoro, sia la seconda questione, volta a caducare del tutto il requisito reddituale per violazione del principio di legalità sostanziale, sarebbero inammissibili, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta, costituzionalmente non obbligata, di subordinare a determinati requisiti la regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

9.- Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., sarebbero non fondate, in quanto le procedure di emersione del 2012 e del 2020 sarebbero differenti per presupposti applicativi e finalità perseguite. Peraltro, la procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dal censurato art. 103 avrebbe carattere eccezionale e quindi, rispetto ad essa, non potrebbero essere assunte a *tertium comparationis* né la disciplina di cui all'art. 5, comma 11-*bis*, del d.lgs. n. 109 del 2012, né la disciplina ordinaria dettata dal d.lgs. n. 286 del 1998.

L'istituto del permesso di soggiorno per attesa occupazione, inoltre, presupporrebbe la sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, di accesso alla procedura di regolarizzazione e, comunque, secondo un più rigoroso orientamento giurisprudenziale, il suo rilascio sarebbe consentito per cause imputabili al datore di lavoro «che si siano verificate in epoca posteriore alla presentazione della domanda di regolarizzazione», di cui dovrebbero sussistere le relative condizioni.

Anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 10, 76, 97 e 113 Cost., sarebbero non fondate, non «essendo esigibile che una disposizione di legge si spinga a fissare la disciplina di dettaglio di un requisito, quale è quello reddituale, condizionato a valutazioni di sostenibilità che mutano rapidamente in funzione del costo della produzione e della redditività aziendale».

10.- Con memoria depositata il 13 ottobre 2023, e quindi tardivamente, si è costituito in giudizio S. F., ricorrente in quello principale, chiedendo che le questioni siano accolte.



Considerato in diritto

1.- Con ordinanza del 1° febbraio 2023 (reg. ord. n. 21 del 2023), il TAR Umbria, sezione prima, dubita, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 35, 76, 97 e 113 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.

1.1.- Il giudice rimettente espone di essere investito del ricorso proposto da un cittadino straniero, per l'annullamento del provvedimento con cui l'Ufficio territoriale del Governo di Perugia-Sportello unico per l'immigrazione ha rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, a causa della mancanza «di idonea capacità reddituale in capo al datore di lavoro [una società cooperativa] e [della] conseguente ritenuta inaccogliabilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione».

1.2.- Ad avviso del giudice *a quo*, il comma 4 del menzionato art. 103 si porrebbe in contrasto con i principi «di uguaglianza e di ragionevolezza» di cui all'art. 3 Cost. e con le «esigenze di tutela costituzionale del lavoro» di cui all'art. 35 Cost. La norma censurata infatti - non consentendo, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, «a differenza di quanto era accaduto per la c.d. “emersione del 2012”» - determinerebbe, pur «in presenza dell'avvio del rapporto di lavoro», un «irragionevole pregiudizio per il lavoratore [...] esclusivamente [per] fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro».

1.3.- I commi 5 e 6 del medesimo art. 103 lederebbero, invece, il principio di legalità sostanziale di cui agli artt. 97 e 113 Cost., in quanto il legislatore non avrebbe fissato alcun «criterio direttivo» per la definizione delle soglie minime di reddito del datore di lavoro ai fini dell'ammissione alla procedura di emersione, in materia coperta da riserva di legge relativa ex art. 10, secondo comma, Cost.

1.4.- Per le stesse ragioni, ad avviso del rimettente, le norme censurate sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., perché, «laddove l'organo titolare del potere legislativo decida di delegare tale potere», al legislatore delegato, sia esso primario che secondario, «devono pur sempre essere imposti limiti all'esercizio della delega».

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate, ritenendo che rientri nella discrezionalità del legislatore la scelta costituzionalmente non obbligata di subordinare a determinati requisiti la regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

L'eccezione non è fondata, in quanto questa Corte è chiamata a rimuovere il denunciato vulnus costituzionale con una pronuncia che elimini il requisito di accesso alla procedura di emersione richiesto dalla norma censurata qualora ritenuto irragionevole, ovvero, in subordine, la disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata, per altra precedente procedura di emersione, dall'art. 5, comma 11-*bis*, del d.lgs. n. 109 del 2012, assunto a *tertium comparationis* dal giudice rimettente.


3.- Si è altresì costituito S. F., ricorrente nel giudizio principale, insistendo per la fondatezza delle questioni sollevate.

La costituzione della parte va dichiarata inammissibile, in quanto, essendo avvenuta con memoria depositata solamente il 13 ottobre 2023, è tardiva ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

4.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'ordinanza di rimessione riguardano una delle due procedure di regolarizzazione previste dall'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, la quale consente ai datori di lavoro di presentare domanda «per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri», soggiornanti in Italia prima dell'8 marzo 2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo quella data (comma 1).

L'instaurazione o la regolarizzazione del rapporto di lavoro è consentita, ai sensi del comma 6 del censurato art. 103, in presenza di determinati «limiti di reddito del datore di lavoro», la cui fissazione è demandata, dal medesimo comma 6, ad un decreto che il Ministro dell'interno deve adottare, in forza del precedente comma 5, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

A tal fine, l'art. 9 del suddetto decreto, adottato il 27 maggio 2020, prevede, al comma 1, che l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, che può essere una persona fisica, un ente o una società, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui.



Ai fini dell'«emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona» - fattispecie che qui non viene in rilievo, vertendosi nel settore dell'«agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse» (art. 103, comma 3, lettera *a*) - è prescritto, invece, dal comma 2 del citato art. 9 il diverso limite di reddito non inferiore a «20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero [a] 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare [composto] da più soggetti conviventi».

La mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro - che impedisce la positiva definizione della procedura di emersione - non consente neanche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, t.u. immigrazione; in quanto, ai sensi del comma 4 del censurato art. 103, ciò è possibile solamente «se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale».

5.- Con un primo gruppo di questioni, il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, laddove demanda la fissazione dei «limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro» ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5.1.- Ad avviso del TAR Umbria, la norma censurata violerebbe, in primo luogo, l'art. 76 Cost.

La questione è inammissibile perché il giudice *a quo* ha evocato un parametro manifestamente inconferente. Nella specie, infatti, non viene in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale (da ultimo, sentenza n. 150 del 2023).

5.2.- I commi 5 e 6 del menzionato art. 103 si porrebbero, altresì, in contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui agli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, in materia coperta da riserva di legge relativa ex art. 10, secondo comma, Cost., il legislatore non avrebbe fissato alcun «criterio direttivo» per la definizione delle soglie minime di reddito del datore di lavoro ai fini dell'ammissione alla procedura di emersione.

5.2.1.- In via preliminare, osserva questa Corte che, nella specie, non si verte in materia coperta dalla riserva di legge di cui all'art. 10, secondo comma, Cost., perché il procedimento per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, previsto dal comma 1 del censurato art. 103, non regola la condizione giuridica dello straniero, ma pone una disciplina applicabile a prescindere dalla cittadinanza.

La questione sollevata in riferimento al menzionato art. 10, secondo comma, Cost. è, quindi, inammissibile in ragione dell'inconferenza del parametro invocato.

5.2.2.- Deve ora esaminarsi la censura di violazione degli artt. 97 e 113 Cost.

Va premesso che, nel nostro ordinamento, vige «il principio di legalità dell'azione amministrativa» (sentenza n. 195 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 45 del 2019, n. 69 del 2018, n. 115 del 2011, n. 32 del 2009 e n. 307 del 2003), desumibile dall'art. 97 Cost. (in tal senso, sentenze n. 195 del 2019 e n. 69 del 2018; la sentenza n. 45 del 2019 ne ravvisa il fondamento costituzionale, oltre che nell'art. 97 Cost., anche negli artt. 23, 103 e 113 Cost.).

Come ormai chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il principio di legalità «caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi» (sentenza n. 45 del 2019) e va letto non solo in senso formale, come attribuzione legislativa del potere, ma anche in senso sostanziale, «come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio» (sentenza n. 45 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 195 del 2019). Esso trova fondamento, come si è detto, nell'art. 97 Cost., laddove istituisce «una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge» (sentenza n. 115 del 2011).

Tuttavia, il principio di legalità sostanziale può ritenersi violato solamente qualora sia assente, o eccessivamente generica, la determinazione del presupposto di esercizio e del contenuto del potere conferito, in modo da dover escludere qualsiasi, «pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa» (sentenza n. 195 del 2019).

5.2.3.- Nel caso di specie - ancorché l'art. 103, comma 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, non indichi, espressamente e specificamente, i criteri per la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro - detti criteri possono agevolmente desumersi dall'impianto complessivo dello stesso art. 103 e dalla disciplina dettata per le procedure di emersione da esso previste.

Dal citato art. 103 emerge, infatti, l'esigenza che venga data prova della «capacità economica del datore di lavoro» e della «congruità delle condizioni di lavoro applicate», a tutela sia dell'interesse pubblico ad evitare istanze di emersione elusive o fittizie, sia dell'interesse del singolo lavoratore assunto al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo (comma 15). In tal senso depongono anche le disposizioni dettate dai commi 4 e 6 del medesimo articolo



che fanno riferimento, la prima, alla retribuzione «prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» e, la seconda, alla necessaria dimostrazione dell'attività lavorativa realmente svolta.

Il censurato art. 103 complessivamente considerato, dunque, non solo costituisce la base legale del potere interministeriale di determinare i limiti di reddito che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l'accesso alla procedura di emersione e per la sua positiva definizione, ma lo delimita adeguatamente, indicando, in modo ragionevolmente sufficiente, i parametri a cui l'esercizio di detto potere deve conformarsi.

Il requisito reddituale deve, infatti, essere idoneo a garantire che il datore di lavoro abbia la capacità economica per instaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro, assicurando al lavoratore assunto il corretto trattamento retributivo e contributivo.

Sottolinea inoltre questa Corte che il comma 6 dell'art. 103 demanda ad un decreto interministeriale la fissazione di un requisito che solamente l'autorità amministrativa può determinare, avvalendosi di dati tecnico-economici, come il costo del lavoro sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.

Non si ha quindi, nella specie, il conferimento di un potere "in bianco", indeterminato nel contenuto e nelle modalità, bensì l'attribuzione all'amministrazione del compito di dettare, in termini uniformi e generali per tutte le procedure di emersione, un requisito di carattere meramente tecnico, sulla base di ben specifici obiettivi da perseguire e di parametri a cui conformarsi.

Del resto, l'eventuale irragionevolezza dei limiti di reddito in concreto stabiliti, rispetto alle indicazioni legislative, può ben essere sindacata dal giudice amministrativo, mediante l'annullamento del decreto interministeriale stesso.

5.2.4.- Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost. non sono, dunque, fondate.

6.- Con un secondo gruppo di questioni, il rimettente dubita della legittimità costituzionale, in riferimento ai principi «di uguaglianza e di ragionevolezza» di cui all'art. 3 Cost. e alle «esigenze di tutela costituzionale del lavoro» di cui all'art. 35 Cost., dell'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, «a differenza di quanto era accaduto per la c.d. "emersione del 2012"».

6.1.- La questione sollevata in riferimento all'art. 35 Cost. non è fondata.

Come già osservato da questa Corte, «qualora "i lavoratori extracomunitari siano autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, godendo di un permesso rilasciato a tale scopo [...] e siano posti a tal fine in condizioni di parità con i cittadini italiani [...] essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani" (sentenza n. 454 del 1998, relativa al caso di un extracomunitario aspirante al collocamento obbligatorio)» (sentenza n. 206 del 2006); il che non significa che il legislatore non possa subordinare la configurabilità stessa di un rapporto di lavoro con uno straniero, o la sua regolarizzazione, alla sussistenza di determinati requisiti, preposti alla tutela di ben precisi interessi pubblici e finalizzati a prevenire elusioni del sistema di ingresso e soggiorno per ragioni di lavoro degli stranieri sul territorio nazionale (in tal senso, da ultimo, sentenza n. 149 del 2023).

Il requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro è volto a garantire l'effettiva capacità economica dello stesso e la conseguente sostenibilità, da parte sua, del costo del lavoro, così tutelando proprio l'interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo.

6.2.- Anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. non è fondata.

Il giudice rimettente lamenta che la mancata previsione, nel censurato art. 103 - a differenza di quanto previsto per la precedente procedura di regolarizzazione del 2012 - della possibilità per il lavoratore di conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di diniego del provvedimento di emersione per difetto del requisito reddituale da parte del datore di lavoro, sarebbe lesiva anche dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza e della violazione del principio di uguaglianza.

6.2.1.- Osserva questa Corte che l'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, «prevede un articolato procedimento per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri, nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico» (ordinanza n. 76 del 2022). Questo e, in genere, tutti i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e, nel dettare la loro disciplina, il legislatore gode di ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta arbitrarietà (sentenza n. 172 del 2012; nel senso della natura "speciale" della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare e del relativo procedimento, anche sentenza n. 88 del 2023).



Aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all'avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l'emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare.

La previsione di un reddito minimo del datore di lavoro, inoltre, assolve alla funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, assicurando la sostenibilità del costo del lavoro per garantire il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo, nonché per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi "fittizi", volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno. Non deve trascurarsi, infatti, che l'emersione del lavoro "nero", nel caso di cittadini stranieri, si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia, come chiarito nella recente sentenza n. 149 del 2023.

Nella medesima sentenza, questa Corte ha sottolineato come l'emersione del lavoro svolto "in nero" «persegue uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell'interesse pubblico generale, in particolare della regolarità e trasparenza del mercato del lavoro». Ciò non esclude, però, che sia necessario «prevenire eventuali elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare»; a tal fine il legislatore può porre dei «requisiti, oggettivi e soggettivi, [...] per accedere alla procedura di regolarizzazione», tra cui rientra indubbiamente il possesso di un requisito reddituale.

In conclusione, non è ravvisabile alcuna intrinseca contraddittorietà tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore - che attiene «tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d'inedita difficoltà» (sentenza n. 149 del 2023) - e la norma censurata, la quale dunque non lede il principio di ragionevolezza.

6.2.2.- Ad avviso del TAR rimettente, quest'ultima determinerebbe altresì un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata, per altra procedura di emersione, dal già menzionato art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109 del 2012, sul presupposto che questa disposizione consentisse il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche nel caso in cui il datore di lavoro fosse privo del requisito reddituale.

In disparte la correttezza del presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo* - presupposto «controverso e, anzi, contestato dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria» (sentenza n. 150 del 2023) - questa Corte ricorda che i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri, attesa la loro natura eccezionale, sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e dalla propria disciplina, discrezionalmente stabilita dal legislatore (sentenze n. 88 del 2023 e n. 172 del 2012).

Nella specie, inoltre, le due procedure di emersione messe a confronto dal giudice *a quo* sono ben distinte sia con riferimento all'ambito applicativo, sia con riferimento alle finalità specificamente perseguite. La procedura del 2020, infatti, riguarda due forme di regolarizzazione - l'assunzione di lavoratori stranieri o la dichiarazione di sussistenza di rapporti lavorativi irregolari, da un lato, e la concessione di permessi di soggiorno temporaneo per gli stranieri il cui titolo di soggiorno è scaduto, dall'altro - e la sua *ratio* «andava ravvisata nella necessità di rendere più efficaci le azioni di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, salvaguardando la salute pubblica e, contemporaneamente, sostenendo le famiglie e i settori produttivi gravemente colpiti dalla carenza di lavoratori disponibili a causa dell'emergenza pandemica» (sentenza n. 150 del 2023).

Le procedure di emersione del 2012 e del 2020 sono, quindi, differenti per presupposti applicativi e finalità perseguite; proprio la non omogeneità delle situazioni normative messe a confronto esclude che la lamentata diversità di disciplina per esse dettate, in tema di rigetto della dichiarazione di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, integri una lesione dell'art. 3 Cost.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento solamente qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (*ex plurimis*, sentenze n. 171 del 2022, n. 172 e n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015).

7.- Per le ragioni sopra esposte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. va dichiarata inammissibile; le questioni di legittimità costituzionale del medesimo 103, commi 4, 5 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 35, 97 e 113 Cost., vanno dichiarate non fondate.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di F.S.;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 35 Cost., dal TAR Umbria, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., dal TAR Umbria, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*

Augusto Antonio BARBERA, *Redattore*

Igor DI BERNARDINI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2023

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

T_230209





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 3

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 21 novembre 2023
(del Tribunale di Roma)

Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Deliberazione del Senato della Repubblica di diniego dell'autorizzazione richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2023, all'utilizzo nei confronti di un senatore delle conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito di un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite in un procedimento penale presso il Tribunale di Roma.

– Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 marzo 2022 (doc. IV, n. 10).

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P.

Il giudice Corrado Cappiello a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 27 aprile 2022 in ordine alle richieste avanzate dal pubblico ministero e dalla parte civile costituita L. S.p.a. di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale in ordine alla deliberazione del Senato della Repubblica del 9 marzo 2022 con la quale è stata rigettata la richiesta avanzata da questo Tribunale ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 140/2003 di autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni intercettate tra il senatore Armando Siri e l'imprenditore P. A. nell'ambito del procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite nel presente procedimento;

sentite le parti e lette le memorie rispettivamente depositate dall'avv. Fabio Pinelli quale difensore del senatore Armando Siri e dall'avv. Salvatore Orefice quale difensore dell'ing. P. I., che hanno, di contro, chiesto il rigetto delle predette richieste, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Premesso che


nel presente procedimento il senatore Armando Siri è imputato dei seguenti reati
in concorso con A. P. F.

a) del reato p. e p. dagli articoli 318, 321 del codice penale, perché Siri Armando, senatore della Repubblica e Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in tale duplice qualità pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, asservendoli ad interessi privati — tra l'altro proponendo e concordando con gli organi apicali dei Ministeri competenti per materia (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente) l'inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare (decreto interministeriale in materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile) e di iniziativa governativa di rango legislativo (legge c.d. mille proroghe, legge di stabilità, legge c.d. di semplificazione) ovvero proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il c.d. «minieolico» — riceveva indebitamente la promessa e/o la dazione di euro 30.000,00 da parte di A. P. F., amministratore della E. S.r.l. e dominus della S. S.r.l. (amministrata dal figlio A. F.), società operative in quel settore, imprenditore che da tali provvedimenti avrebbe tratto benefici di carattere economico.

In Roma fino al settembre 2018;

in concorso con A. P. F., D. D. V., R. S., I. P.

b) del reato p. e p. dagli articoli 110, 318, 321 del codice penale perché, in concorso tra loro, Siri Armando, senatore della Repubblica e Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in tale duplice qualità pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, asservendoli ad interessi privati,



si attivava (peraltro rientrando tale materia tra quelle oggetto di delega di attribuzioni quale Sottosegretario, giusto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2018) per ottenere un provvedimento normativo *ad hoc* che finanziasse, anche in misura minima — con differimento dell'intera copertura finanziaria, negli esercizi finanziari a venire — il progetto di completamento dell'aeroporto di Viterbo, di interesse della L. S.p.a. per future commesse,

esercitava pressioni direttamente e per interposta persona (l'avv. C. L., persona di sua fiducia) sul Comandante Generale della Guardia costiera, ... (...) P. G., al fine di determinarlo a rimuovere il ... (...) P. P. dall'incarico di R.U.P. nell'ambito di un appalto in essere — ma in scadenza — per la fornitura di sistemi radar «V.T.S.» (*Vessel Traffic Service*), essendo questi invisibile alla L. S.p.a., siccome critico su alcuni aspetti della fornitura,

riceveva indebitamente la promessa di ingenti somme di denaro (per il tramite ed in parte destinate anche agli intermediari A. P. F., con legami personali ed illeciti con lo stesso Siri e D. D. V.) e comunque la dazione di euro 8.000,00 anticipate da D. D. V. e da R. S. (dipendente di L. S.p.a., d'intesa col suo superiore gerarchico I. P.), che avevano programmato di riottenere tale provvista — pur non riuscendo nell'intento — mediante il pagamento da parte di L. S.p.a. di una fattura emessa da A. S.p.a..

In Roma fino all'ottobre 2018;


le indagini della Procura di Palermo sono scaturite dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia nei confronti di un imprenditore che avrebbe reimpiegato nelle proprie iniziative economiche, risorse finanziarie provenienti da famiglie mafiose: la successiva attività d'intercettazione nei confronti del suddetto imprenditore hanno evidenziato rapporti di natura economica, legati allo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonte alternativa, tra lo stesso e l'ex sorvegliato speciale di p.s. V. N., che risultava avere un ruolo attivo anche nell'ambito della S. S.r.l., i cui soci, attraverso la S. S.r.l., erano P. F. A. e il figlio F. A. Nel corso delle indagini nei confronti di P. F. A. sono emersi sporadici contatti con il senatore Armando Siri, successivamente iscritto nel registro degli indagati, previo trasferimento degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito della captazione di una conversazione ambientale del 10 settembre 2018 nel corso della quale P. A., discutendo col figlio F. e con M. N., figlio di V. N., di questioni concernenti le loro società operanti nel settore eolico (E. S.r.l. e S. S.r.l.), dichiarava di dover ricompensare il «vice Ministro» con una somma di denaro di trentamila euro per un emendamento da inserire nella legge di conversione del decreto «mille proroghe»;

con ordinanza del 23 giugno 2021, a seguito di richiesta avanzata dal pubblico ministero in ordine a tutte le conversazioni telefoniche alle quali aveva partecipato il senatore Armando Siri, questo Tribunale ha chiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo solo di quelle intercettate nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in quanto antecedenti all'iscrizione del senatore nel registro degli indagati in data 25 settembre 2018, ritenendo che per quelle successive sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva.

Rilevato che con deliberazione in data 9 marzo 2022, il Senato della Repubblica ha respinto la predetta richiesta «per la incerta e implausibile configurazione del requisito della necessità relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, prog. 2521 e prog. 2523», nonché «per mancanza del requisito della fortuità e occasionalità in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, prog. 2618, del 17 luglio 2018, prog. 5760, del 4 agosto 2018 prog. 5997 e del 6 agosto 2018, prog. 6043, 6044 e 6090».

OSSERVA

l'art. 68, secondo e terzo comma, Cost., individua alcune specie di atti del procedimento penale per compiere i quali verso un parlamentare è prevista l'autorizzazione della Camera di appartenenza (cosiddetta autorizzazione *ad acta*): la legge n. 140 del 2003 prescrive che tanto il compimento — nei confronti diretti del parlamentare — dell'atto da autorizzare preventivamente (articoli 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di «necessità» (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione «quando occorre», recata dal comma 1 dell'art. 4). La valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale «necessità» spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di



apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale. La delimitazione dei poteri, spettanti nella procedura di autorizzazione, all'autorità giudiziaria procedente e all'organo parlamentare, si coglie nelle disposizioni dell'art. 5 e dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003: esse stabiliscono il dovere della prima di indicare nella richiesta gli «elementi» su cui essa «si fonda», con ciò evocando, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò — e per converso — la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, «negativo» dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, «positivo» della affermata «necessità» dell'atto, motivata in termini di non implausibilità (così, testualmente, la motivazione della sentenza n. 188 del 2010 della Corte costituzionale);

con l'ordinanza del 23 giugno 2021, questo Tribunale ha puntualmente motivato in ordine alla «necessità» di utilizzare le predette intercettazioni, tra cui quelle del 15 maggio 2018, in quanto rilevanti per la valutazione dei fatti in contestazione, poiché «dalle stesse, emergono i contatti tra l'imprenditore e il parlamentare finalizzati alla presentazione degli emendamenti ai provvedimenti normativi in corso di discussione in Parlamento ed aventi ad oggetto il settore economico d'interesse dell'imputato A., le stesse, quindi, appaiono astrattamente rappresentative del contesto spazio temporale in cui avrebbe operato il senatore e il Sottosegretario Armando Siri a seguito della consegna o promessa di denaro nelle modalità e finalità illecite prospettate dalla pubblica accusa»;

con la deliberazione di rigetto del 9 marzo 2022, il Senato della Repubblica, pur ritenendole occasionali, ha espresso un giudizio di non «necessità» con riferimento alle due intercettazioni del 15 maggio 2018, sulla base dell'assunzione solo successiva, in data 13 giugno 2018, della carica di Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti da parte del senatore Siri: dunque, «tale elemento rende implausibile la sussistenza del requisito della necessità con riferimento alle due telefonate del 15 maggio 2018, entrambe intercettate anteriormente all'assunzione della carica governativa in questione»;

la predetta valutazione è basata su un errato dato di fatto, non tenendo conto della contestazione di corruzione mossa ad Armando Siri nella duplice qualità di pubblico ufficiale (senatore successivamente nominato anche Sottosegretario), e della conseguente rilevanza probatoria, chiaramente evidenziata da questo Tribunale nella richiesta di autorizzazione, delle due intercettazioni del 15 maggio 2018, essendo indifferente, secondo l'ipotesi accusatoria, che una parte della condotta sia stata commessa quando l'imputato era solo senatore, potendo il sostegno ad un emendamento legislativo in cambio di utilità essere dato sia in tale qualità che in quella, successivamente assunta, di Sottosegretario;

pertanto, ad avviso del Tribunale, la deliberazione del Senato, con cui è stata rigettata la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle due intercettazioni del 15 maggio 2018, è stata assunta sulla base di una lettura fallace degli atti che ha comportato una valutazione che travalica i limiti del sindacato della Camera di appartenenza, così come individuati dalla Corte costituzionale nella sopra citata pronuncia;

analoga considerazione deve essere sviluppata in relazione alle sette conversazioni successive, intercettate il 17 maggio 2018, 17 luglio 2018, 4 agosto 2018 e 6 agosto 2018, per le quali il Senato ha ravvisato la mancanza del requisito della occasionalità;

come è noto, esigono l'autorizzazione (preventiva) della Camera di appartenenza per eseguire nei confronti di un membro del Parlamento, tra gli altri atti, le intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, (direttamente o indirettamente) nei confronti del parlamentare, nel senso spiegato da Corte costituzionale n. 390/2007, per cui occorre l'autorizzazione preventiva «tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione» e dunque non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni «dirette»), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»), secondo un criterio che «non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto di indagine», per cui «se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi». Invece l'art. 6 richiede l'autorizzazione (successiva) per le «intercettazioni casuali o fortuite» rispetto alle quali — sempre secondo Corte costituzionale n. 390/2007 — «proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare ... l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del *placet* della Camera di appartenenza»;

a sua volta, secondo la Corte di legittimità la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni deve essere quanto più stringente tanto più articolata e prolungata nel tempo è stata l'attività di intercettazione: pertanto, partendo dagli insegnamenti della Corte costituzionale (*cf.*: sentenze n. 113 e n. 114/2010, così come sentenza n. 390/2007), per poter affermare la natura casuale dell'intercettazione ovvero riconoscerne la direzione «mirata» all'ascolto del parlamentare, occorre avere riguardo a molteplici parametri, riconducibili: al tipo dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il



terzo sottoposto a controllo telefonico; all'attività criminosa oggetto di indagine; al numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; all'arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto a eventuali proroghe delle autorizzazioni e soprattutto in relazione al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (cfr. Cassazione 22 settembre 2010, n. 34244; Cassazione 22 febbraio 2013, n. 8739; Cassazione 27 marzo 2019, n. 29901; Cassazione 5 aprile 2017, n. 34552);

con la deliberazione di rigetto del 9 marzo 2022, il Senato della Repubblica ha ravvisato la mancanza del requisito della fortuità e occasionalità in relazione alle telefonate in questione, evidenziando che «dopo le prime due telefonate del 15 maggio 2018 la Procura poteva, alla stregua di criteri di plausibilità e di ragionevolezza, rendersi conto del coinvolgimento di un parlamentare e conseguentemente avrebbe dovuto sospendere immediatamente le captazioni; ove avesse voluto proseguire le stesse, avrebbe quindi dovuto richiedere l'autorizzazione al Senato [...] Nel caso di specie, in una stessa giornata si sono susseguite ben due telefonate tra il signor A. ed il senatore Siri che avrebbero dovuto indurre gli inquirenti a richiedere l'autorizzazione a procedere da parte del Senato per proseguire l'attività captativa [...] È ragionevole supporre che la polizia giudiziaria abbia reso immediatamente edotta l'autorità giudiziaria in ordine alla circostanza del colloquio tra l'intercettato ed il parlamentare. Peraltro, anche ove ipoteticamente ci fosse stato un ritardo comunicativo tra la polizia e il magistrato, lo stesso non può in alcun modo rilevare in quanto il mutamento di direzione dell'atto di indagine deve essere riferito alle autorità inquirenti e non soggettivamente al magistrato. In altri termini, il mutamento di direzione dell'atto di indagine si ha nel momento in cui gli inquirenti (a partire dalla polizia giudiziaria che sta operativamente effettuando le intercettazioni su incarico dell'autorità giudiziaria) si rendono conto del coinvolgimento di un parlamentare e della conseguente necessità di richiedere l'autorizzazione per proseguire le captazioni [...] La Giunta opera secondo criteri di plausibilità e verosimiglianza, alla luce dei quali appare ragionevolmente configurabile nel caso di specie un mutamento di direzione dell'atto di indagine dopo le due telefonate del 15 maggio 2018. In altri termini, quello che rileva è il "fumus mutationis" e non la prova della "mutazione" stessa. Appare quindi evidente che tutte le telefonate captate successivamente al 15 maggio 2018 risultano prive del requisito della casualità e pertanto non può essere autorizzato l'utilizzo delle stesse nei confronti del senatore Siri»;


tuttavia, come evidenziato nella parte sinteticamente dedicata alla genesi dell'indagine, prima della captazione ambientale che ha determinato all'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Armando Siri in data 25 settembre 2018, le sporadiche interlocuzioni tra quest'ultimo e l'indagato P. F. A. (di cui uno a maggio, uno a luglio, quattro ad agosto) apparivano assolutamente neutre dal punto di vista penale, trattandosi di mere sollecitazioni di iniziative parlamentari: solo a seguito dell'intercettazione ambientale del 10 settembre 2018, relativa alla consegna di una somma di denaro per l'inserimento di emendamenti normativi in materia di incentivi per il c.d. minieolico, si è determinato quel «mutamento di obiettivi» nella direzione delle indagini che portato nel presente giudizio alla dichiarazione di inutilizzabilità da parte di questo Tribunale delle successive conversazioni a cui ha partecipato il senatore Siri;

peraltro, il Senato della Repubblica ha desunto l'abitudine dei rapporti con l'imprenditore A. da due sms del 15 maggio 2018 scambiati nel giro di tre minuti, negando l'autorizzazione anche per la imprevedibile telefonata intercorsa appena due giorni dopo in data 17 maggio 2018, senza alcuna possibilità per gli inquirenti di rendersi conto che l'interlocutore «A.» fosse un parlamentare;

comunque, appare francamente irragionevole pretendere la sospensione immediata delle intercettazioni nei confronti di un cittadino indagato, per richiedere l'autorizzazione al Senato, sulla base di una apodittica abitudine di rapporti con un parlamentare desunta da due soli sms a conversazione «chiusa» (prog. 2521, ore 16,18,30 in uscita dal telefono di A.: «Nella sezione ambiente quando parli di rifiuti non puoi far aggiungere come impianti a biometano cioè impianti che dalla differenziata cioè dalla parte organica viene utilizzata per produrre biometano ciclo completo»; prog. 2523, ore 16,21,09 in entrata: «Ci provo ma sarà difficile perché quel capitolo è ormai approvato»);

pertanto, ad avviso del Tribunale, la deliberazione del Senato, con cui è stata rigettata la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni successive al 15 maggio 2018 ed anteriori all'emersione degli elementi che hanno determinato l'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Armando Siri in data 25 settembre 2018, è stata assunta con una valutazione che travalica i limiti del sindacato della Camera di appartenenza, così come individuati dalla Corte costituzionale nelle sopra citate pronunce (n. 390/2007, n. 113/2010 e n. 114/2010), secondo cui, per ritenere «indirette» le intercettazioni di comunicazioni comunque coinvolgenti i componenti delle Camere, è necessario il mutamento della direzione dell'atto d'indagine;

in conclusione, deve sollevarsi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avendo il Senato della Repubblica ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni costituzionali, con conseguente illegittima interferenza nel presente procedimento, poiché ha ritenuto incerta e implausibile la configurazione del requisito della necessità relativamente ai due sms intercettati il 15 maggio 2018, nonché mancante il requisito della fortuità e occasionalità in relazione alle successive sette conversazioni captate tra maggio e agosto 2018;



P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva avanti la Corte costituzionale conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che, dichiarata l'ammissibilità del presente conflitto, dichiari che non spettava al Senato della Repubblica negare, con deliberazione del 9 marzo 2022, l'autorizzazione, richiesta dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ad utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri le conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito del procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite nel presente procedimento «per la incerta e implausibile configurazione del requisito della necessità relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, prog. 2521 e prog. 2523», nonché «per mancanza del requisito della fortuità e occasionalità in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, prog. 2618, del 17 luglio 2018, prog. 5760, del 4 agosto 2018 prog. 5997 e del 6 agosto 2018, prog. 6043, 6044 e 6090» (doc. IV n. 10).

Sospende il presente procedimento, ordinando alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale nei termini di legge.

Visto l'art. 18 del codice di procedura penale, dispone la separazione del processo nei confronti di P. I.

Roma, 11 maggio 2020.

Il giudice: CAPPIELLO

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 191/2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s. n. 42 del 18 ottobre 2023.

23C00202

N. 5


*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 20 novembre 2023
(del Tribunale di Milano)*

Parlamento - Immunità parlamentari – Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di C. F., all'epoca dei fatti deputato, per le opinioni espresse su un *social network* – Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023 (doc. IV-ter, n. 11-A).

Ricorso per conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato (sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati) ex art. 37, legge n. 87/1953 nel procedimento penale iscritto ai numeri 28200/20 R.G.N.R. e 3724/23 (già 4978/22) R.G.T., pendente nei confronti di: Carlo Fianza (libero - assente), nato in San Benedetto del Tronto (AP) il 21 settembre 1976, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Claudio Acampora del foro di Milano; imputato del delitto p. e p. dall'art. 595, comma 3 del codice penale perché, comunicando con più persone attraverso la pubblicazione di un *post* sul *social network* «Facebook» in riferimento alla mostra «Porno per bambini» che si sarebbe dovuta tenere presso Santeria Toscana 31 (già Santeria Social Club), offendeva la reputazione del locale affermando «Siamo qui a Milano, in viale Toscana davanti a Santeria Social Club, locali dati in concessione al Comune di Milano dove il 13 dicembre si sarebbe dovuta aprire questa fantastica mostra: “porno per bambini”. Una mostra che, con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigui, non avrebbe fatto altro che legittimare la pedopornografia. Non ci fermiamo qua! Chiediamo di vigilare su quello che viene svolto nei locali che da in concessione, ma soprattutto vogliamo difendere i bambini e la loro innocenza da questi pazzi che la vogliono violare».

Commesso in data 2 dicembre 2018.



FATTO

Con decreto *ex art.* 552 del codice di procedura penale emesso il 17 maggio 2021, Carlo Fianza (unitamente ad altri) veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Milano per rispondere del reato di cui all'art. 595, comma 3 del codice penale, così come meglio specificato nel relativo capo d'imputazione.

All'udienza del 18 luglio 2022, il difensore di Carlo Fianza — all'epoca dei fatti deputato — chiedeva emettersi sentenza immediata di assoluzione, *ex* articoli 129, comma 2 del codice di procedura penale e 68, comma 1 della Costituzione, per insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tribunale, ritenendo insussistenti i presupposti per invocare la causa di non punibilità, trasmetteva copia degli atti processuali alla Camera dei deputati del Parlamento italiano, ai sensi degli articoli 3, commi 4 e 5, e 5 della legge n. 140/2003.

La giunta per le autorizzazioni parlamentari, all'esito della seduta del 21 dicembre 2022, proponeva all'assemblea di riconoscere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 68 della Costituzione, trasmettendo il proprio parere.

Il 18 gennaio 2023 la Camera dei deputati accoglieva la proposta della giunta, deliberando che «i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 28200/20 RGNR (n. 4978/22 RG TRIB) nei confronti dell'on. Carlo Fianza, deputato all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione».

La predetta decisione preclude al Tribunale di Milano di esaminare nel merito il tenore della condotta ascritta all'onorevole Fianza e di valutarne l'eventuale rilevanza penale.

Tuttavia, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale (ribadito anche recentemente, *cfr.* Corte costituzionale del 18 ottobre 2022, n. 241) quello secondo cui il sindacato sulla rilevanza penale delle dichiarazioni espresse da un parlamentare può essere sottratto all'autorità giudiziaria soltanto in costanza di un nesso funzionale tra le predette e specifici atti compiuti nell'esercizio delle funzioni pubbliche esercitate.

L'eventuale assenza di tale nesso determina l'illegittimità della delibera parlamentare e la conseguente necessità, per il Tribunale, di sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, per ottenere l'annullamento dell'atto ostativo.


Le dichiarazioni del deputato Carlo Fianza, confluite all'interno di un video da lui stesso girato e poi diffuso sul proprio profilo ufficiale Facebook (Fratelli d'Italia Camera è con Carlo Fianza), rientrano tra quelle rese *extra moenia*, non punibili *ex art.* 68 della Costituzione soltanto laddove presentino una sostanziale coincidenza con opinioni espresse in sede istituzionale e siano, altresì, cronologicamente successive a queste ultime, «di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede “non tipica” debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate» (*cfr.*, da ultimo, Cassazione Pen., Sez. V, 7 maggio 2019, n. 32862, laddove la Suprema Corte, in applicazione del principio, riteneva immune da censure la decisione che aveva escluso il collegamento funzionale dell'invettiva a sfondo discriminatorio contro la comunità Rom, pronunciata dal ricorrente nel contesto di una trasmissione radiofonica, con precedenti interventi istituzionali nei quali egli aveva preso parte al dibattito parlamentare sull'inclusione dei cittadini di etnia Rom, manifestando, in toni assolutamente continenti, le proprie preoccupazioni sul piano della sicurezza).

La giunta per le autorizzazioni riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Fianza, in quanto lo stesso parlamentare avrebbe presentato, due giorni dopo avere pubblicato il video incriminato, un'interrogazione parlamentare (n. 4-01794 del 5 dicembre 2018) indirizzata al Ministero per la famiglia e le disabilità, del medesimo tenore delle dichiarazioni confluite nel video.

Aggiungeva la giunta che proprio Carlo Fianza si era reso promotore di plurime iniziative legislative in tema di tutela dei minori, tra cui il disegno di legge n. 305, presentato in data 23 marzo 2018, laddove, in estrema sintesi, proponeva l'adozione di misure più severe contro la pedofilia e la pedopornografia.

Tanto premesso, deve ribadirsi come, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il contenuto delle dichiarazioni *extra moenia* deve riprodurre, quantomeno nella sostanza, quello di un atto tipico compiuto dal parlamentare prima (e non dopo, foss'anche di uno o due giorni) delle esternazioni incriminate.

D'altra parte, se così non fosse, si finirebbe per legittimare pretestuose iniziative istituzionali attuate *ex post* al solo fine di giustificare precedenti condotte potenzialmente diffamatorie.



Ebbene, nel caso di specie è la giunta parlamentare stessa a menzionare un'interrogazione successiva al video, caricato su Facebook il 3 dicembre 2018, quale atto tipico riprodotto le esternazioni rese *extra moenia* dall'onorevole Fidanza, richiamando precedenti giurisprudenziali datati (del 2000 e del 2001) e abbondantemente superati dall'elaborazione successiva, secondo cui «non possono avere rilievo (...) gli atti parlamentari posteriori alla dichiarazione reputata insindacabile, perché, per definizione, quest'ultima non può essere divulgativa dei primi» (*cf.*, *ex multis*, sentenza Corte costituzionale n. 55/2014, richiamata dalla recente Corte costituzionale n. 241/2022).

A ciò si aggiunga che, anche per quanto riguarda i contenuti, l'interrogazione parlamentare era ben più mite, nei toni, del video caricato due giorni prima.

Infatti, in luogo dell'esplicita accusa — rivolta sia agli organizzatori della mostra, sia all'autore delle illustrazioni — di «legittimare la pedopornografia» e di essere dei «pazzi» mossi dall'intento di «violare l'innocenza dei bambini», il deputato, nella comunicazione ufficiale, si mostrava molto più dubitativo e possibilista, affermando che l'«accostamento provocatorio dei termini “porno” e “bambini, nonché alcuni dei contenuti, rischiano di trasmettere un messaggio di legittimazione culturale di pratiche di natura pornografica e pedopornografica molto pericolose per i bambini» e che occorreva «difendere i bambini da messaggi culturali o commerciali aggressivi».

Infine, di nessun pregio è la valorizzazione di iniziative politiche e legislative in difesa dei minori o tese a insprire il regime processual penalistico contro gli autori dei reati di cui agli articoli 600-ter e seguenti del codice penale, poiché il mero contesto politico o, comunque, l'inerenza a temi di rilievo generale non valgono a connotare in sé le dichiarazioni quali espressive della funzione, là dove non costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare (*cf.* Corte costituzionale n. 144/15, nonché, in termini, Cassazione Pen., Sez. V, 7 maggio 2019, n. 32862, già richiamata).

D'altra parte, vale la pena evidenziarlo, l'evento cui erano rivolte le invettive dell'imputato era privo di qualsivoglia profilo riconducibile alla pedopornografia.

Accusando Santeria s.r.l. ed Eduardo Stein Dechtiar (ovvero l'artista che si celava dietro lo pseudonimo «Porno per bambini») di organizzare eventi a carattere pedopornografico Carlo Fidanza non osservava alcun mandato parlamentare, bensì esercitava il proprio diritto di critica ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, la sussistenza dei cui limiti è tuttavia demandata all'esclusivo accertamento da parte dell'A.G.

La Camera dei deputati, con la decisione adottata il 18 gennaio 2023, ha precluso al Tribunale di Milano il predetto vaglio, privandolo delle proprie prerogative giurisdizionali.

P. Q. M.

Deve essere pertanto sollevato il conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati ex art. 37 della legge n. 87/1953, con cui si chiede alla Corte costituzionale di:

accertare e dichiarare che il sindacato delle opinioni espresse dal deputato Carlo Fidanza nei confronti di Santeria Social Club (gestito dall'allora Santeria s.r.l. e legalmente rappresentata da Andrea Pontiroli) ed Eduardo Stein Dechtiar (alias «Porno per bambini»), per le quali pende, davanti al Tribunale di Milano, Sezione VII penale, il procedimento in oggetto, spetta all'autorità giudiziaria e non alla Camera dei deputati, in quanto non costituenti opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, comma 1 della Costituzione;


annullare, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2023.

Visti gli articoli 23, 25 e 26 della legge n. 87/1953, si trasmettono gli atti alla Corte costituzionale per quanto di spettanza.

Milano, 3 aprile 2023

Il Giudice: FIORENTINI

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 204/2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 46 del 15 novembre 2023.



N. 152

*Ordinanza del 23 ottobre 2023 del G.I.P. del Tribunale di Siena
nel procedimento penale a carico di H. E.*

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena richiesta dal pubblico ministero - Incompatibilità a pronunciare sulla nuova richiesta di emissione di decreto penale formulata dal pubblico ministero per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato - Mancata previsione.

– Codice di procedura penale, art. 34, capoverso.

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA - SEZIONE PENALE

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice per le indagini preliminari, visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato e, più in particolare, la richiesta depositata in cancelleria in data 16 ottobre 2023, con cui il pubblico ministero ha chiesto emettersi decreto penale di condanna nei confronti di:

H. E. , nato il ... in, domiciliato a, in Via, imputato del reato p. e p. dall'art. 186, commi 1 e 2, lettera c), decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per avere circolato la guida dell'autovettura targata in stato di ebbrezza alcolica, come emerso dagli accertamenti svolti da agenti e ufficiali della polizia municipale di, tramite analisi di laboratorio effettuate con prelievo del sangue presso il Pronto soccorso - Ospedali riuniti della, dalle quali risulta un tasso alcolemico nel sangue pari a ... g/l. Fatto commesso in , il

Ritenuto che in data 28 settembre 2023 il pubblico ministero aveva già chiesto emettersi decreto penale di condanna nei confronti di H. E. , in ordine allo stesso reato di guida in stato di ebbrezza p. e p. dall'art. 186, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di cui all'imputazione in epigrafe riportata;

che con la suddetta richiesta di emissione di decreto penale il pubblico ministero aveva chiesto applicarsi, nei confronti di H. E., la pena di 2.100,00 euro di ammenda, determinata a partire da quella base di sei mesi di arresto, convertiti nella corrispondente pena pecuniaria congiunta a quella di euro 1.800,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;


che alla luce dell'esame dei complessivi atti di investigazione versati nel fascicolo delle indagini preliminari, nonché ad esito di una concreta valutazione condotta sugli stessi, lo scrivente Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato, con provvedimento del 29 settembre 2023, la richiesta per incongruità della pena chiesta in applicazione e disposto, per l'effetto, la restituzione degli atti al pubblico ministero;

che ad opera dello scrivente giudice, più in particolare, era stato valutato come sussistente il fatto storico ascritto all'imputato, ossia l'aver quest'ultimo circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato superiore a ... g/l quanto all'accertamento condotto mediante screening semiquantitativo, nonché pari a ... g/l, quanto all'accertamento di conferma successivamente condotto sul sangue intero del medesimo H. ;

che a opera dello scrivente Giudice per le indagini preliminari era stata, altresì, ritenuta corretta la qualificazione giuridica di tale fatto, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 186, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

che la pena proposta dal pubblico ministero, pressoché pari al minimo edittale, è stata tuttavia ritenuta non congrua, dallo scrivente Giudice per le indagini preliminari, rispetto agli specifici e peculiari connotati del fatto così come riconosciuto sussistente e integrante l'anzidetta fattispecie di reato;

che nel provvedimento di rigetto in parola, da parte dello scrivente, è stato nello specifico rilevato «che la soglia di etanolo riscontrata nel sangue dell'imputato è risultata, secondo la prima metodica, superiore finanche al doppio del minimo valore necessario per l'integrazione di siffatta contravvenzione e, comunque, superiore in misura pari al 77% rispetto al valore minimo di 1,5 g/l, con riferimento all'accertamento di conferma condotto sul sangue intero»;



che in seguito alla disposta restituzione degli atti, il pubblico ministero ha formulato, con atto depositato in cancelleria il 16 ottobre 2023, una nuova richiesta di emissione di decreto penale, individuando la pena da applicarsi, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico, in quella di 2.950,00 euro di ammenda, determinata a partire da quella base di nove mesi di arresto, convertiti nella corrispondente pena pecuniaria, congiunta a quella di euro 2.100,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

che lo scrivente Giudice per le indagini preliminari è stato investito di tale nuova richiesta, su cui è quindi chiamato a pronunciarsi e a svolgere una seconda valutazione di merito, relativa la medesima *res iudicanda*, pur avendo in precedenza già assunto una decisione che ha riguardato il merito della medesima ipotesi accusatoria;

che l'ordinamento non prevede, per il caso di specie, alcuna ipotesi di incompatibilità cd. «orizzontale» o «endoprocessuale», pur avendo il giudice già previamente svolto un'attività, per un verso, atta a generare la forza della cd. prevenzione e, per altro verso, di natura propriamente decisoria, in quanto basata su un esame delle prove e vertente sul merito dell'ipotesi accusatoria.

Considerato che della incompatibilità cd. «orizzontale» o «endoprocessuale» si occupa l'art. 34 cpv. del codice di procedura penale;

che detta incompatibilità, attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede, presuppone una relazione tra due termini, ossia tra (i) la cd. «attività pregiudicante», costituita da un'attività giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione, e (ii) la cd. «sede pregiudicata», costituita da un compito decisorio cui il giudice che abbia posto in essere l'attività pregiudicante non risulta più idoneo (v. Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2022);

che per quanto attiene alla «sede pregiudicata», la Corte costituzionale ha posto in evidenza, fin dalle sue prime pronunce in materia, come per «giudizio» debba intendersi ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito (v. Corte costituzionale, sentenze n. 16 del 2022, n. 155 e n. 131 del 1996, n. 453 del 1994, n. 439 del 1993, n. 261, n. 186 e n. 124 del 1992);

che la nozione di «decisione di merito» comprende non soltanto il giudizio dibattimentale, ma anche il procedimento per decreto penale, ove spetta al giudice, in base all'esame delle risultanze delle indagini preliminari, accogliere o rigettare la richiesta del pubblico ministero (v. Corte costituzionale, sentenze n. 16 del 2022 e n. 346 del 1997);

che, in tale rito speciale, il controllo demandato al Giudice per le indagini preliminari attiene infatti al merito dell'ipotesi accusatoria, postulando una verifica del fatto storico e della responsabilità dell'imputato;

che al Giudice per le indagini preliminari, sotto questo aspetto, è invero devoluto il sindacato, tra l'altro, sull'esattezza della qualificazione giuridica del fatto (v. *ex plurimis* Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 15 dicembre 2011-24 gennaio 2012, n. 2982), sulla sufficienza degli elementi probatori (v. *ex plurimis* Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 16 giugno-21 luglio 2021, n. 28288), nonché — per quanto qui in particolare rileva — sulla congruità della pena richiesta dal pubblico ministero (v. *ex plurimis* Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 maggio-26 giugno 2018, n. 29349);


che in tutte le predette ipotesi si perviene al rigetto della richiesta avanzata dal pubblico ministero, qualora l'esito della verifica sia negativo;

che per quanto attiene all'«attività pregiudicante», la Corte costituzionale ha da tempo precisato, per altro verso, le condizioni in presenza delle quali la previsione dell'incompatibilità del giudice deve ritenersi costituzionalmente necessaria (v. sempre Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2022);

che tali condizioni corrispondono (i) alla preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima *res iudicanda*, (ii) all'essere stata operata da parte del giudice una valutazione di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione, nonché (iii) all'attenere siffatta decisione al merito dell'ipotesi accusatoria e non già al mero svolgimento del processo, per essere le valutazioni dalla stessa implicate di natura non già meramente «formale», bensì «di contenuto»;

che il rigetto della richiesta di decreto penale per incongruità della pena comporta, anch'esso, una valutazione di merito sulla *res iudicanda* (v. ancora Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2022);

che nel provvedimento di rigetto per incongruità della pena è, infatti, insito e presupposto il riconoscimento non solo che, alla luce delle risultanze degli atti di indagine, il fatto per cui si procede sussiste, ma anche che esso è addebitabile all'imputato, nonché giuridicamente qualificabile nei termini prospettati dal pubblico ministero;



che la successiva riproposizione della richiesta di decreto penale, per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato, apre peraltro una nuova fase di giudizio;

che tale nuova fase di giudizio, sebbene omologa alla precedente, resta da essa distinta e, pertanto, la valutazione «di contenuto» insita nel provvedimento di rigetto della prima e precedente richiesta non può, di tutta evidenza, che esplicitare una chiara «efficacia pregiudicante»;

che le specifiche ipotesi di astensione o ricusazione, in presenza di situazioni che possano pregiudicare la terzietà e l'imparzialità del giudice, restano affidate ai casi tassativamente previsti dagli articoli 34, 36 e 37 cod. proc. pen., senza che le stesse possano essere ampliate, né applicate in via analogica (così, *ex plurimis*, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 11 febbraio-17 marzo 2021, n. 10328);

che tali casi rispondono alla funzione di apprestare una garanzia e tutela del principio fondamentale di imparzialità-terzietà del giudice e, di riflesso, costituiscono uno specifico presidio a salvaguardia del giusto processo, la cui attuazione è posta in pericolo da tutte quelle situazioni che contribuiscono a far sorgere la figura del cd. *iudex suspectus*, per la forza della prevenzione originata dal fatto di, quest'ultimo, avere precedentemente compiuto determinati atti del procedimento implicanti una valutazione di merito sulla *res iudicanda*, di natura non già meramente «formale», bensì «di contenuto»;


che il caso di specie, pur non rientrando in alcuno di quelli tassativamente previsti dall'art. 34 cpv. cod. proc. pen., ha chiare, palesi ed evidenti analogie con quello già fatto oggetto di scrutinio di costituzionalità dalla Corte costituzionale e definito con sentenza n. 16 del 2022, con cui è stata dichiarata l'«illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il Giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso»;

che, in ragione del carattere eccezionale e tassativo di siffatti casi, non è tuttavia possibile operare, da parte del Giudice per le indagini preliminari, alcuna interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 34 cpv. codice di procedura penale, dovendosi di contro invocare l'intervento additivo della Corte costituzionale, al fine di così ampliare, anche al caso di specie, l'elenco delle ipotesi di operatività dell'istituto della cd. incompatibilità «orizzontale» o «endoprocessuale»;

che i referenti costituzionali e sovranazionali della disciplina *ex art. 34* codice di procedura penale, nonché del principio dell'imparzialità-terzietà del giudice, collegato alla garanzia del giusto processo, possono individuarsi in via principale nell'art. 111 Cost., nonché negli articoli 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

che l'omessa previsione dell'incompatibilità, per il Giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena richiesta dal pubblico ministero, a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato, si pone in aperto contrasto con il principio dell'imparzialità-terzietà del giudice, collegato alla garanzia del giusto processo, e in palese violazione dei referenti costituzionali e sovranazionali poc'anzi menzionati;

che, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve allora dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento all'art. 111, nonché agli articoli 3, 24, 25, 27, 101 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 15, primo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cpv. codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il Giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena richiesta dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata, dal pubblico ministero, per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato.



P. Q. M.

Il Giudice per le indagini preliminari, visti gli articoli 134 Cost., nonché 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento all'art. 111, nonché agli articoli 3, 24, 25, 27, 101 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 15, primo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cpv. codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il Giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena richiesta dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata, dal pubblico ministero, per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato.

Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale.

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza, insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni di seguito disposte.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla persona imputata, al suo difensore e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché comunicata alle presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Siena, il giorno 23 ottobre 2023.


Il Giudice per le indagini preliminari: SPINA

23C00198


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUR-048) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

